

## *Sviluppi e consolidamento dell'Audiencia sarda (1564-1651)*

di Annamari Nieddu

La creazione del Tribunale Supremo della Reale Udiencia del Regno di Sardegna nel XVI secolo è collegata sostanzialmente a due elementi che si integrano tra loro: il primo, di carattere generale, si inserisce nel contesto della nascita e dello sviluppo dei tribunali supremi nell'Europa del tempo, con lo scopo, da un lato di garantire una maggiore efficienza della macchina della giustizia, dall'altro di far prevalere nella celebrazione dei processi la normativa regia sulle altre fonti concorrenti (*ius commune, ius municipale, consuetudines locorum*). Il secondo elemento è di carattere specifico, relativo al Regno di Sardegna, ed è collegato all'estendersi delle manifestazioni criminose nei feudi e nelle campagne (vendette, omicidi, grassazioni, abigeati, incendi dolosi ecc.). La necessità di arginare la diffusione di questi reati doveva procedere non solo attraverso l'intensificazione dell'azione repressiva, ma anche attraverso la trasformazione dell'assetto dell'amministrazione giudiziaria e insieme della riorganizzazione della normativa penale.<sup>1</sup>

Il processo di accentramento politico-amministrativo, tipico della formazione dello Stato moderno, si realizzava infatti anche attraverso la centralizzazione della giurisdizione ad opera dei tribunali supremi volta ad eliminare, a livello locale, il particolarismo delle giustizie delegate.<sup>2</sup> Si trattava in sostanza di una unificazione del diritto *sub specie interpretationis*.<sup>3</sup> Questo fenomeno era particolarmente

<sup>1</sup> Sulle fonti che ricostruiscono la corruzione in alcune curatorie sarde Cfr. A. NIEDDU, *Violenza, criminalità, banditismo nelle campagne. Dalla giustizia baronale all'istituzione della sala criminale nella Reale Udiencia del Regno di Sardegna fra XVI e XVII secolo*, in «Acta Histriae», X (2002), 1, pp. 81-90; più in generale sulla criminalità e la giustizia in Sardegna cfr. A. MATTONE, A. NIEDDU, *Criminalità e istituzioni giudiziarie nel Regno di Sardegna*, Bologna 2012, pp. 337-354 e 426-438.

<sup>2</sup> Cfr. G. GORLA, *I Tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, pp. 493-532; M. ASCHERI, *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*, e A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime Rote*, entrambi in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, rispettivamente pp. XI-XXXIII e pp. 341-386; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 85-104; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 296 ss.

<sup>3</sup> I. BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 53-62; G. GORLA, *I Tribunali supremi degli Stati italiani cit.*, pp. 495. Questi tribunali potevano operare ai fini dell'unificazione del diritto *sub specie interpretationis*, che rappresentava uno degli elementi costitutivi della formazione del diritto 'patrio' degli Stati moderni. Le alte corti finiscono così per modificare radicalmente il sistema giudiziario dei secoli XVI-XVII, limitando i poteri dei magistrati civici, delle curie feudali, delle istituzioni corporative.

evidente sia nei tribunali supremi dell'Italia spagnola (Senato di Milano, Sacro Regio Consiglio di Napoli, Regia Gran Curia di Sicilia), sia in quelli dei regni spagnoli (*audiencias* di Valenza, di Galizia, di Catalogna, di Aragona e di Maiorca), sia in quelli delle Indie.<sup>4</sup> L'istituzione del tribunale supremo rafforzava il consolidamento della giurisprudenza fondata sul diritto comune, a discapito di quello fondato sulla tradizione statutaria e su quella consuetudinaria, espressione delle magistrature inferiori. L'intento non era quello di abolire le giustizie delegate, cittadine e feudali, ma quello di restringerne le prerogative attraverso la supremazia e il controllo di una magistratura superiore; inoltre l'autorevolezza delle sentenze emanate dai tribunali supremi era tale che le loro decisioni avevano vigore di legge.<sup>5</sup>

L'istituzione dell'*Audiencia* contribuì pertanto all'affermazione delle strutture dello "Stato moderno" in Sardegna e al compimento del disegno assolutistico spagnolo. Soprattutto durante il regno di Filippo II la Monarchia tentò di «superare la giustapposizione dei territori periferici e di avocare a sé la gestione del potere con un dosato coinvolgimento politico dei gruppi dirigenti locali».<sup>6</sup> Ma in realtà questo sistema aveva già trovato espressione nello sviluppo agli inizi del XV secolo di un'impostazione polisinodica che, basata su un equilibrio dinamico tra centralità dei poteri e ricorso alla delega, doveva rivelarsi particolarmente adatta a garantire il controllo di territori tanto estesi.<sup>7</sup> Articolazioni periferiche

<sup>4</sup> Cfr G. GORLA, *I Tribunali supremi degli Stati italiani* cit., pp. 493-532. Sui tribunali supremi in Spagna cfr. J. ARRIETA ALBERDI, *Justicia Gobierno y legalidad en la Corona de Aragón del siglo XVII*, in «Estudis. Revista de Historia moderna», 22 (1996), pp. 217-247; ID., *Las autoridades jurisprudenciales de la Corona de Aragón en el «escudo» de Fontecha y Salazar*, in «Initium. Revista catalana de Història del dret», 1 (1996), pp. 207-224; ID., *Un concepto de estado y de división de funciones en la Corona de Aragón del siglo XVI*, in *Estudios dedicados a la memoria del profesor L. M. Díez de Salazar Fernández*, I, Bilbao 1992, pp. 385-417; F. TOMÁS Y VALIENTE, *El gobierno de la monarquía y la administración de los Reinos en la España del siglo XVII*, in *Obras completas*, V, Madrid 1997, pp. 3840-3870; L.G. DE VALDEAVELLANO, *Curso de istoria de las Instituciones españolas de los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid 1986, pp. 555-570; J. LALINDE ABADÍA, *La Institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*, Barcelona 1964, pp. 387-392.

<sup>5</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., pp. 85-86; ID., *La formazione dei diritti patrî nell'Europa moderna* cit., pp. 53-62; cfr. inoltre A. CAVANNA, *La storia del diritto moderno (secc. XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983, pp. 76-93; ID., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979, pp. 155-171; R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 397-421.

<sup>6</sup> Cfr. X. GIL, *Culturas políticas y clases dirigentes regionales en la formación del estado moderno: un balance e varias cuestiones*, in *Les élites locales et l'État dans l'Espagne moderne du XVI<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle*, a cura di M. Lambert-Gorges, Paris 1993, pp. 171-192; F. MANCONI, *Come governare un Regno: centro madrileno e periferia sarda nell'età di Filippo II*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II*, Cagliari 1999, pp. 285-302.

<sup>7</sup> J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa statale dei secoli XVI e XVII*, in *Lo Stato moderno*, I, a cura di E. Rottelli e P. Schiera, Bologna 1971, pp. 232-233. Nello stesso volume J.A. MARAVALL, *Le origini dello Stato moderno*, pp. 69-90; ID., *Estado moderno y mentalidad social (siglos XV-XVII)*, Madrid 1972 (trad. it. *Stato moderno e*

del potere regio, le *Audiencias* erano tribunali supremi che nell'esercitare precise funzioni politico-amministrative insieme con le più tipiche funzioni giurisdizionali centrali finivano per diventare organo senatorio preposto all'assistenza del viceré nelle sue incombenze di governo.

In vari paesi d'Europa al principio del XVII secolo la giurisprudenza dei tribunali supremi iniziava ad avere un ruolo predominante, quello di porre «finalmente rimedio alla crisi generalmente avvertita dal sistema di diritto comune». <sup>8</sup> Le *decisiones* elaborate da questi tribunali infatti contribuivano alla realizzazione di 'certezze' giuridiche che si collocavano al di là delle antinomie e delle controversie che avevano contraddistinto la letteratura proveniente dalle Università, dei pareri e dei *consilia* dei giuristi, delle opere dei trattatisti pratici, e del peso delle *autoritates* e delle *communes opiniones*. <sup>9</sup> In questo più ampio contesto anche le *decisiones* della Reale Udienza sarda concorrevano al processo di unificazione giuridica: di grande rilevanza la *Selectarum juris conclusionum in sacro regio sardiniensi Praetorio digestarum et decisionarum centuria* (1646) curata dal magistrato della Reale Udienza Giovanni Dexart. <sup>10</sup> Una seconda raccolta di *decisiones* della Reale Governazione di Sassari veniva assemblata in due volumi diversi e curata dal magistrato sassarese Pietro Quesada Pilo: *Dissertationum quotidianarum iuris in Tribunalibus turritanis controversi* (1662) e *Controversiarum forensium utriusque juris miscellaneam conficentium [...]* (1665). <sup>11</sup> Per il raggiungimento di questo obiettivo qualche anno prima si era intensificata anche l'attività legislativa dei viceré attraverso la promulgazione di prammatiche, *cridas* e pregoni, che miravano a rendere più efficiente la normativa penale vigente. <sup>12</sup>

*mentalità sociale*, Bologna 1991, voll. I-II), pp. 507 ss.; P. MOLAS RIBALTA, *Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II*, Valladolid 1984, pp. 67-70.

<sup>8</sup> G. GORLA, *I Tribunali supremi* cit., pp. 447-532; M. ASCHERI, *Tribunali giuristi e istituzioni, dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 91-92; I. BIRROCCI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., pp. 85-86.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Cfr. J. DEXART, *Selectarum juris conclusionum in sacro regio sardiniensi Praetorio digestarum et decisionarum centuria*, Neapoli 1646. Su Dexart cfr. A. MATTONE, *Dexart Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi DBI), vol. XXXIX, Roma 1991, pp. 617-622; ID., *Dexart, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (d'ora in poi DBGI), I, Bologna 2013, pp. 759-760.

<sup>11</sup> Soltanto nel XVII secolo le raccolte di *decisiones* della Reale Udienza e della Reale Governazione di Sassari avranno una buona circolazione. Cfr. P. QUESADA PILO, *Dissertationum quotidianarum iuris in Tribunalibus turritanis controversi*, Neapoli 1662; ID., *Controversiarum forensium utriusque juris miscellaneam conficentium tomus unicus, in quo amplissimi Senatus Sardoj centesinum numerum excedentes decisiones continentur*, Romae 1665. Su P. Quesada Pilo cfr. A. NIEDDU, *Quesada Pilo, Pietro*, in DBGI, II, pp. 1643-1644.

<sup>12</sup> Per tutto la metà del Cinquecento le autorità governative ebbero evidenti difficoltà ad esercitare un controllo sul territorio della Sardegna rurale. Si veda *Pragmática real sobre la conservació dels bestiaris, y punició dels lladres de aquels y decrets de visita general del present Regne de Sardenya, ab las addicions, y moderacions de sa Magestat*, Caller s.d. [ma 1578], capp. I-XXV. In questa la prammatica si sosteneva che tra le cause principali dell'aumento della criminalità ci fossero gli abusi perpetrati nell'esercizio della giustizia feudale e il ricorso alle pene pecuniarie.

Gli atti del Parlamento del viceré don Lorenzo Fernández de Heredia (1553-54) rilevano esplicitamente la necessità di risolvere con urgenza il problema dell'ordine pubblico in Sardegna. I rappresentanti dei tre bracci segnalavano l'urgenza di porre fine alla devastante piaga di «ladrones y vagabundos» e l'aumento del numero delle cause e dei processi («scripturas y procesos hi crexen de cascun dia») che la *Curia Regis* non riusciva ad espletare.<sup>13</sup> Pietro Aymerich, sindaco del braccio militare, presentando i capitoli del suo Stamento chiedeva che tutte le cause celebrate secondo le consuetudini e gli statuti del Regno («totes les causes de appellacions sardesques») venissero rimesse a tre giureconsulti, con l'obbligo di osservare e di applicare le norme contenute nella *Carta de Logu*, rifacendosi al diritto comune in caso di vuoto legislativo («hagen a servir los capitols de la Carta de Lloch y que hont no se trobara dispost per capitolo que se haya de declarar per lo dret comun»).<sup>14</sup> Nella stessa seduta si inoltravano specifiche richieste per l'individuazione di regole più severe da osservare durante la celebrazione dei processi criminali, considerati più rilevanti di quelli civili per il mantenimento dell'ordine pubblico. Si pretendeva che queste cause fossero discusse ed espletate con l'intervento di tutti i dottori dell'*Audiencia* (qui riferita alla *Curia Regis* e non al tribunale supremo di successiva istituzione) e con il voto del Reggente la Reale Cancelleria e dell'Avvocato Fiscale.<sup>15</sup> Si chiedeva inoltre che le cause criminali che non avessero riguardato i membri del braccio militare (cioè i nobili) dovessero essere dibattute con l'intervento di tutti i dottori della *Curia*, non più dagli ufficiali del consiglio regio. Il viceré Heredia respingeva le richieste intimando che si continuasse ad operare come si era sempre fatto.<sup>16</sup>

In un'altra importante petizione stamentaria, si faceva richiesta che i *pleitos* criminali fossero esaminati dal «consell real» di modo che gli ufficiali regi prima di esprimere il voto venissero a conoscenza delle cause degli imputati e delle difese prodotte («los officials reals que havant de declarar vejan e sapien les causes dels delats y les deffeces dades y produydes per aquells»): la richiesta mirava a mettere i magistrati in condizione di giudicare secondo coscienza. La prassi vigente prevedeva infatti che i magistrati esprimessero il proprio parere sulla cau-

<sup>13</sup> Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASC), *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, vol. 7, cc. 284, 336-337v.; cfr. inoltre G. SORGIA, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia (1553-54)*, Milano 1963, pp. 116-117.

<sup>14</sup> ASC, *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, vol. 7, c. 275v. Cfr. P.I. ARQUER, *Capitols de Cort del Stament militar de Sardenya ara novament restampats y de nou añadits ab molta diligencia y curiositat reunits*, Caller 1591, p. 124 e p. 137 ss.; cfr. inoltre G. SORGIA, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia cit.*, p. 98.

<sup>15</sup> ASC, *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, c. 217.

<sup>16</sup> *Ibid.* Cfr. a questo proposito T. CANET APARISI, *La creación de la Real Audiencia de Cerdeña (1562-1573)*, in *La Diadema del Rey. Vizcaya, Navarra, Aragón y Cerdeña en la Monarquía de España (siglos XVI-XVIII)*, Bilbao 2017, pp. 631-633.

sa soltanto sulla base delle relazioni del reggente e dell'avvocato fiscale («lligen processos si no que se sta a sola relatio del regent y advocat fiscal»).<sup>17</sup> Il capitolo di corte veniva approvato dal viceré. Nel 1560 l'arcivescovo di Cagliari, Antonio Parragues de Castillejo, inviava a Filippo II una lettera che conteneva dati allarmanti sulla drammatica situazione della giustizia sarda e in cui auspicava l'istituzione di «un Consejo o Rota» composto da tre o quattro giureconsulti insieme al reggente.<sup>18</sup>

L'amministrazione della giustizia era stata da sempre uno dei cardini della politica di governo della monarchia spagnola in centro e in periferia, per questo tra il 1564 e il 1573 Filippo II attuò una profonda riforma dell'apparato giudiziario sardo, considerato ormai caotico e inefficiente.<sup>19</sup> Il Consiglio Regio, creato da Alfonso il Magnanimo come espediente per governare i territori periferici, fino ad allora aveva rappresentato il vertice del sistema giudiziario.<sup>20</sup> Si trattava di un collegio giudicante di natura e dimensioni modeste articolato nel Consiglio di Giustizia, o *Curia Regis*, e nel Consiglio del Regio Patrimonio, nei quali intervenivano, insieme agli altri magistrati il reggente e l'avvocato fiscale, entrambi *letrados*.<sup>21</sup> Di solito partecipavano alle riunioni del Consiglio di Giustizia anche i mini-

<sup>17</sup> ASC, *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, c. 219v.

<sup>18</sup> G. ONNIS, *Epistolario di Antonio Parragues de Castillejo*, Milano 1958, n. 20, p. 118. Il 9 gennaio 1560, Parragues de Castillejo scriveva al sovrano: «Avisando a vuestra Magestad que de manera que agora està este Reyno no es posible haver en él buena justicia, porque no sean más que el Virrey, el Regente y el Abogado fiscal con qualquiera de todos que se conçierete el Virrey sale con quanto quiere agora sia justo agora injusto sin que nadie le pueda yr a la mano, porque el procurador Real y el Mastro Raçional y el Receptor del Reservato; segun he entendido, no saben responder más de Amen a todo lo que dize el Virrey y por esta causa no quexasan muchos del malgobierno». Cfr. inoltre A. MATTONE, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale*, in «Studi Storici», II (2001), pp. 320-321.

<sup>19</sup> M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *Corpus documental de Carlos V*, Salamanca 1973, tomo II, p. 93. Scriveva Carlo V a suo figlio Filippo nel 1543: «Hijo, haveys de ser myu justiciero y mandad siempre a todos los ofiçiales della que la hagan recta y que no se muevan ny por afiçion ny por pasión ni sean corruptibles [...] Y nunca conoscan los ministros della que por amor, afiçion, henojo o pasión, os moveys, ni mandays cosa que sea contra ella. Y si sentís algún enojo o afiçion en vos, nunca con ése mandéys executar justicia, principalmente que fuese crimynal». Sulla sensibilità di Filippo II riguardo ai problemi dell'amministrazione della giustizia cfr. P. MOLAS RIBALTA, *Consejos y Audiencias cit.*, p. 82, che in merito scrive: «Al Reynado de Felipe II correspondió una de las mejores definiciones del fenómeno de crecimiento de la magistratura moderna española». Cfr. inoltre G. MANNO, *Storia di Sardegna*, III, Torino 1826, p. 262, il quale afferma che «fino dai primi anni mostrò egli singolare cura, perché la giustizia fosse amministrata con mano imparziale a coloro specialmente, pei quali mancando gli umani rispetti, parla solamente al cuore dei giudici l'umanità».

<sup>20</sup> Cfr. T. CANET APARISI, *Las Audiencias Reales en la Corona de Aragón. De la unidad medieval al pluralismo moderno*, in «Estudis», 32 (2006), pp. 144-151.

<sup>21</sup> Dopo il viceré, il reggente la Reale Cancelleria è la figura istituzionale più importante, una sorta di primo ministro, con importantissime attribuzioni in campo giudiziario e amministrativo. Venne istituito nel 1487 su modello dell'analogo ufficio catalano del 1409. Sulle attribuzioni del reggente cfr. J. DEXART, *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, Calari 1645, lib. III, tit. V, cap. I e II. Cfr. inoltre A. MARONGIU, *Il Reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo veceregio, 1487-1847*, in «Rivista di storia del diritto italia-

stri patrimoniali (il procuratore reale, il maestro razionale e il ricevitore del riservato), magistrati non togati, cioè di cappa e spada.<sup>22</sup>

Tra gli atti prodotti dallo Stamento militare nel Parlamento del 1560, celebrato da Álvaro de Madrigal, si trova la proposta di demandare il giudizio di appello delle «cause sardeche» ad un collegio di ‘probi uomini’ (*prohomens*) non *letrados*, secondo la prassi vigente nei magistrati civici delle città regie.<sup>23</sup> Il sovrano respingeva la richiesta, riconfermando nel 1565 l’ordinamento giudiziario in vigore che comprendeva magistrati laureati in diritto, nominati direttamente dal re sulla base di terne; disponeva inoltre che, essendo già stata istituita la Reale Udienza («la Rota [...] està formada»), il supremo magistrato dovesse essere composto dal reggente e da tre dottori secondo quanto disposto nel Parlamento Heredia, come d’altra parte si usava nelle altre *Audiencias* dei regni della Corona d’Aragona.<sup>24</sup>

Il progetto regio di fondazione della Reale Udienza del Regno di Sardegna è contenuto nella prammatica del 22 agosto 1562,<sup>25</sup> nella quale Filippo II si rivolgeva alle municipalità di Cagliari, Sassari e Alghero,<sup>26</sup> per attirare l’attenzione sulla grave situazione in cui versavano l’amministrazione regia e quella della giusti-

no», V (1932), ora in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 185-201; C. FERRANTE, *Le attribuzioni giudiziarie del governo viceregio: il reggente la Reale Cancelleria e la Reale Udienza (secc. XVI-XVIII)*, in *Governare un Regno. Viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento*, a cura di P. Merlin, Roma 2005, pp. 442-463; EAD., *Il Reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae da assessor a consultore nato del viceré (secc. XV-XVIII)*, in *Tra diritto e Storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Tomo I, Soveria Mannelli, 2008, pp. 1059-1093.

<sup>22</sup> La composizione del vecchio Consiglio Regio è descritta nella prammatica di istituzione della Reale Udienza, cfr. J. DEXART, *Capitula cit.*, lib. III, tit. V, cap. V, p. 606: «Item, quia ante formationem Regiae Audientiae in dicto Regno Sardiniae, non interveniebant in Concilio alii doctores, praeter quam noster Regens Cancellaria, et fisci noster Advocatus, et solebant intervenire in dicto Concilio cum eis Magister Rationalis, Regius Procurator et Receptor reservati». Cfr. inoltre A. MATTONE, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell’età di Filippo II cit.*, pp. 319-334.

<sup>23</sup> Sul *Juhi de prohomens* cfr. A. ERA, *Il “Juhi de prohomens” in Sardegna*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», III (1929), pp. 532 ss. La pratica barcellonese di far intervenire nei procedimenti criminali alcuni cittadini eminenti viene riconosciuta e sanzionata nel 1283 da Pietro III d’Aragona. L’istituto del *Juhi de prohomens* viene così compreso nelle fonti scritte del diritto privilegiato di Barcellona, che in seguito viene esteso ad alcune città della Sardegna (Cagliari, Sassari, Alghero). Cfr. inoltre *Constitutions y altres drets de Catalunya* (ristampa anastatica dell’edizione del 1704), Barcelona 1909, vol. II, lib. I, tit. 13, pp. 39 ss., capp. 42 e 100.

<sup>24</sup> Archivo de la Corona de Aragón (d’ora in poi ACA), *Cancilleria Sardiniae*, reg. 4333, cc. 68-72 v; cfr. anche V. ANGIUS, *Memorie de’ Parlamenti generali o Corti del Regno di Sardegna*, in G. CASALIS, *Sardegna*, in *Dizionario geografico storico, statistico commerciale degli stati di sua maestà il re di Sardegna*, vol. XVIII quater, Torino 1856, p. 560; F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, vol. I, *Gli anni 1478-1720*, a cura di G. Todde, Sassari 1974, p. 182.

<sup>25</sup> Archivio Comunale di Cagliari (d’ora in poi ACC), *Sezione Antica*, vol. XVIII, p. 8v. La prammatica del 22 agosto 1562 è riportata in L. LA VACCARA, *La Reale Udienza. Contributo allo studio delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e piemontese*, Cagliari, 1928, pp. 5-6. Cfr. inoltre A. MATTONE, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell’età di Filippo II cit.*, pp. 319-334.

<sup>26</sup> ACC, *Sezione Antica*, vol. XVIII, c. 8r.: «a los amados y fieles nuestros los Consellers de las nuestras çiudades de Caller Saçer y Llalguer que agora son y seran por tiempo salud y dilection».

zia,<sup>27</sup> prive di uomini esperti e versati nelle cose di governo. L'*Audiencia* nel progetto era composta di *letrados* destinati ad affiancare il viceré nell'espletamento delle funzioni giudiziarie e di governo.<sup>28</sup> Le spese per la costituzione del nuovo organismo e per il pagamento dei salari dei magistrati si sarebbero dovute ripartite tra le suddette città, per un ammontare complessivo di mille ducati.<sup>29</sup> Con la carta reale del 18 marzo 1564, si concretizzava la volontà di istituire il tribunale supremo del Regno.<sup>30</sup>

Ma fu la prammatica del 3 marzo 1573 a conferire all'istituto una fisionomia ben definita: per esempio, sembrerebbero prevalere le funzioni di tribunale d'appello – nelle fonti si parla infatti spesso di Rota – rispetto a quelle senatorie.<sup>31</sup> Non a caso Filippo II prima di emanare questo provvedimento abrogava la prammatica precedente.<sup>32</sup> Dei componenti dell'antico Consiglio Regio permanevano il viceré (che la presiedeva di diritto), il reggente la Reale Cancelleria (che presiedeva concretamente le riunioni del nuovo organismo) e l'avvocato fiscale, rappresentante della pubblica accusa e degli interessi della Corona, mentre venivano

<sup>27</sup> *Ibid.*: «teniendo respecto a lo mucho se padescia en esse nuestro reyno de Serdenya para la buena expedición de iusticia como de gobierno y otros que se offrescen».

<sup>28</sup> *Ibid.*: «havemos determinado que en esse Reyno se forme un consejo y real audiencia de personas de letras y consciencia, las quales assistan al dicho nuestro Lugarteniente general y le aconsejen assi en lo de la iusticia y gobierno, como en todas las demas cosas».

<sup>29</sup> *Ibid.*: «se hagan Mil Ducados de Renta para los salarios dellos havemos mandado librar en los derechos coronages nuestros y de la Serenissima Reyna [...] Los quales mil Ducados de renta se han de cargar sobre essas çiudades por ser la mas principales desse reyno y han da esser cargadas a nuestro nombre y de nuestra Regia Corte [...]». Cfr. L. LA VACCARA, *La Reale Udienza* cit., pp. 5-6.

<sup>30</sup> Di questa carta reale non si conosce il testo; si è certi della sua esistenza perché essa viene citata in una prammatica di Filippo II, datata 3 marzo 1573, che fornisce una precisa definizione delle competenze giuridiche della Reale Udiencia. Tale riferimento è riscontrabile in J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 604. Cfr. P. MOLAS RIBALTA, *Consejos y Audiencias* cit., pp. 100 ss.: «Durante el Reynado de Felipe II los dos momentos principales en la istoria de las Audiencias corresponden a la celebración de las Cortes de 1564 y 1585. Fue Felipe II durante la celebración de las Cortes catalanas de 1564 quien tomó acuerdo de instituir y formar la Audiencia y Cancillería mediante el nombramiento de tres oidores, un juez de corte y un abogado fiscal».

<sup>31</sup> Cfr. G. SORGIA, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia* cit., capp. 13, 26, 44 dei tre Bracci uniti, pp. 68-69, 73, 78.

<sup>32</sup> Nella prammatica del 3 marzo 1573 il sovrano afferma: «quapropte volentes optimo regimini et gubernationi Regni praedicti Sardiniae prout decet consulere, moti eiusdem respectibus, et causis et quampluribus aliis nostrum Regium animum digne moventibus, abrogata prius et abolita praedicta et praecalendata Regia pragmatica prout illa abrogamus et delemus tamquam si facta non fuisset, tenore praesentis nostrae regiae pragmaticae sancimus et ordinamus de nostra certa scientia deliberate et consulto nostri Sacri Supremi Regii Consilii matura deliberatione praeunte statuimus, sancimus, et ordinamus quod in dicto Regno Sardiniae sit et remaneat nostra Regia Audientia, modo et forma frequentibus»: J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. V, cap. V, pp. 604-605.

esclusi dal tribunale supremo i tre ministri patrimoniali di cui venne definito il ruolo distinto nella prammatica del 1573.<sup>33</sup>

La creazione dell'*Audiencia* rappresentava un momento di svolta nella storia giudiziaria e amministrativa del Regno,<sup>34</sup> favoriva l'affermazione del processo di centralizzazione dei poteri monarchici e nel contempo instaurava a livello periferico il controllo reciproco fra gli organi di governo locale, tipico della polisindia spagnola.<sup>35</sup> Per comprendere l'importanza della rivoluzione attuata nell'apparato amministrativo sardo sono esemplificativi i dispacci regi inviati al viceré e al reggente all'indomani dell'emanazione della prammatica del 1564. Il dispaccio del 5 ottobre 1568 inviato al viceré Álvaro de Madrigal precisava che in caso di morte o di assenza del viceré, i dottori dell'*Audiencia* avrebbero dovuto assumere tutte le funzioni vicarie di governo (in collaborazione con il Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura), dandone pronto avviso alla Corona: questo serviva a garantire la continuità nei momenti di emergenza.<sup>36</sup> Il nuovo tribunale iniziava così a di-

<sup>33</sup> J. DEXART, *Capitula cit.*, lib. III, tit. V, cap. V, p. 607 e pp. 615 ss. Una successiva *Ordinatio Regia*, precisava che si potevano consultare i tre ministri patrimoniali quando fosse stato necessario, ma non potevano in ogni caso intervenire nella votazione.

<sup>34</sup> A questo proposito cfr. G. MANNO, *Storia di Sardegna cit.*, vol. III, p. 266, che afferma: «ebbero i viceré un Consiglio, gli ufficiali minori un ritegno, i sudditi gravati via di ricorso».

<sup>35</sup> T. CANET APARISI, *La magistratura valenciana (s. XVI-XVII)*, Valencia 1990, pp. 15 ss. L'autrice a proposito dell'istituzione dell'*Audiencia valenciana* sostiene che il 1506 fu una data decisiva nella storia dell'amministrazione valenzana «con ella se obviaban las deficiencias políticas administrativas derivadas del absentismo regio [...] se acotaban los poderes locales; y, como ratificó la evolución posterior, se sentaban las bases del autoritarismo monárquico en el reino». Sulla *Audiencia valenzana*: cfr. EAD., *La Audiencia valenciana en la época foral moderna*, Valencia 1986; EAD., *Practica y Ordre Judiciari de les Causes Cívils de Contenciosa Jurisdicció*, Valencia 1984. Nella storiografia sulle *Audiencias* si segnalano i seguenti volumi: L. FERNÁNDEZ VEGA, *La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Regimen (1480-1808)*, La Coruña 1982; J.L. PEREIRA IGLESIAS, M.A. MELÓN JIMÉNEZ, *La Real Audiencia de Extremadura*, Merida 1991; J. SANCHEZ ARCILLA, *Las ordenanzas de las Audiencias de Indias (1551-1821)*, Madrid 1992; T. POLANCO ALCÁNTARA, *Las Reales Audiencias en las provincias americanas de España*, Madrid 1992; C. GARRIGA, *La Audiencia y las Cancillerías castellanas (1371-1525)*, Madrid 1994; L. VICENTE DÍAZ MARTÍN, *Las orígenes de la Audiencia Real Castellana*, Sevilla 1997; A. PLANAS ROSSELLÓ, *La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias (1571-1715)*, Barcelona 2010; F. MAYORGA GARCÍA, *La Real Audiencia de Santa Fé en los siglos XVI-XVII*, Bogotá, 2013. Cfr. inoltre i saggi: C. MIGUEL Y ALONSO, *Las Audiencias en los reynos y señoríos de las Indias*, in «Cuadernos Hispanoamericanos», CXVI-CXVII (1957), pp. 189-204; L. DE LA ROSA OLIVERA, *La Real Audiencia de Canarias. Notas para su historia*, in «Anuario de Estudios Atlánticos», III (1957), pp. 91-161; S.M. CORONAS GONZÁLES, *La Audiencia y Chancillería de Ciudad Real (1494-1505)*, in «Cuadernos de Estudios Manchegos», XI (1981), pp. 47-139; A. EIRAS ROEL, *Sobre las orígenes de la Audiencia de Galicia y sobre su funcionamiento*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LIV (1984), pp. 323-384; M.A. PÉREZ SAMPER, *La Audiencia de Cataluña en la edad moderna* in «Revista de Historia Moderna», XIII-XIV (1995), pp. 51-71; J. De la Puente Brunke, *Sociedad y administración de la justicia. Los ministros de la Audiencia de Lima (siglo XVII)*, in «Ius et Veritas», XVII (1999), pp. 340-347; D. MARCOS DIEZ, *Funcionamiento y praxis de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Los informes para la puesta en marcha de la Audiencia de Extremadura*, in «Investigaciones Históricas: Época moderna y Contemporánea», XXXIII (2013), pp. 263-287.

<sup>36</sup> J. DEXART, *Capitula cit.*, lib. III, tit. I, cap. VI, pp. 529 ss.; cfr. ancora F. DE VICO, *Leyes y Pragmáticas Reales del Reyno de Cerdeña*, Nápoles 1640, tit. I, cap. XLV: «item estatuyamos, ordenámos, y mandamos, que faltando nuestro Lugarteniente, y Capitan General en dicho nuestro Reyno por muerte ò ausencia, el Regente la



stingersi dal vecchio Consiglio Regio per un compito che nella sua rilevanza esulava dal semplice ambito giudiziario, giungendo a ricoprire decisive funzioni politiche e amministrative.<sup>37</sup>

La prammatica del 3 marzo 1573 sanciva formalmente il momento della fondazione della Reale Udienza, rispetto alle precedenti disposizioni definiva in modo articolato e concreto le attribuzioni, i compiti e le prerogative della nuova istituzione.<sup>38</sup> Innanzi tutto fissava le norme di attuazione per il concreto funzionamento del nuovo organismo, precisandone sia le funzioni giudiziarie e di governo, sia la composizione interna. Il corpo giudicante doveva essere composto da cinque dottori (anziché da due come nel vecchio Consiglio Regio) in aggiunta al reggente la Reale Cancelleria e all'avvocato fiscale.<sup>39</sup> Sanciva inoltre in modo definitivo che la presidenza del tribunale dovesse spettare al viceré («Locumtenentis generalis noster») e, in sua assenza, al reggente la Reale Cancelleria («noster Vicecancellarius, seu Regens Cancellariam»); in caso di impedimento o di morte di quest'ultimo, la funzione vicaria sarebbe stata attribuita al più anziano magistrato in carica («ille Doctor, qui erit antiquior in dicta Regia Audientia»)<sup>40</sup> Veniva inoltre riconfermata l'esclusione dal nuovo tribunale dei tre ministri patrimoniali.<sup>41</sup>

L'*Audiencia* aveva l'obbligo della 'trasparenza': tutti i provvedimenti dovevano essere trascritti in appositi registri che dovevano riportare anche i voti dei giudici contrari alle sentenze approvate dalla maggioranza. Si trattava di un registro segreto che doveva essere custodito con cura dal reggente e conservato presso la cancelleria della Reale Udienza: «unus liber, sive registrum, ubi scribantur, sive registrentur vota cuiuslibet dictorum Doctorum».<sup>42</sup>

Cancilleria, y Doctores de nuestra Audiencia nos den aviso con toda diligencia: y entre tanto, hasta tener otra orden nuestra continuen sus officios, y gobiernen, y administren justicia vicerregia con el Governador, en cuyo districto se hallarán».

<sup>37</sup> Per alcuni le *Audiencias* furono veri e propri organi di governo, per altri invece, esse costituirono soprattutto organi giudiziari. Cfr. A. GARCÍA GALLO, *Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI*, in «Anuario de historia del derecho español», 1970, pp. 313 ss.: l'autore afferma che «no cabe hablar de una actuación de tipo gubernativo de las Audiencias, sino de una jurisdicción en materia administrativa».

<sup>38</sup> J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. V, cap. V, pp. 603 ss. La prammatica era articolata in venticinque punti. Cfr. inoltre F. DE VICO, *Leyes y Pragmáticas* cit., vol. I, tit. I, cap. XLV, pp. 16 ss.

<sup>39</sup> J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 605: «Statuimus, sancimus, et ordinamus, quod quinque Doctores graduati in iure sint de dicto Regio Concilis, videlicet noster Vicecancellarius, seus Regens Cancellaria, & nostri Regii Fiscii Advocatus in dicto Regno [...] et tres alii Doctores».

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 605.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 607 e pp. 615-617: «dicti Regius Procurator, Magister Rationalis, Receptor reservati non interveniant in dicto Regio Concilio, neque in tractandis, neque in determinandis dictis causis civilibus et criminalibus». Con la prammatica reale del 27 ottobre 1577 si fissano i limiti di competenza dei ministri patrimoniali.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 606.

Minuziose e dettagliate erano le disposizioni che fissavano i giorni e gli orari di lavoro dei magistrati,<sup>43</sup> che erano vincolati a seguire regole precise nell'espletamento delle cause distribuite dal reggente, e obbligati a redigere una relazione finale che veniva resa pubblica.<sup>44</sup> La pubblicazione della sentenza doveva avvenire entro tre giorni dalla conclusione del processo, ma ai magistrati veniva concesso di cambiare il proprio voto («addere aut detrahere, vel in ea votum»)<sup>45</sup> La prammatica del 1573 stabiliva inoltre l'ammontare dei diritti dovuti dalle parti in causa spettanti ai singoli magistrati, che si aggiungevano come propine al salario fissato dal privilegio di nomina.<sup>46</sup>

Estremamente interessanti erano le disposizioni che tendevano a fissare garanzie in tema di equità e di indipendenza dei giudici, evitando forme di corruzione e di parzialità. Ai dottori della Reale Udienza era infatti tassativamente proibito di «recipere pensionem, quitationem aliquam, neque salarium ab aliqua Universitate, Collegio, neque Capitulo», di ricevere regali, di patrocinare imputati o parti lese nei tribunali inferiori, sia ecclesiastici sia secolari.<sup>47</sup>

Dalla prammatica filippina si evince che non solo «los negocios de justicia», ma anche «todas las cosas del governo» dovevano essere decise dal viceré con il parere e il voto del reggente la Reale Cancelleria e dei giudici della Reale Udienza.<sup>48</sup> Questo importante provvedimento che temperava, con una oculata forma di

<sup>43</sup> *Ivi*, pp. 607-608 I magistrati dovevano riunirsi nella Sala del Consiglio tutti i giorni 'giuridici' per discutere le cause, in un arco di tempo che andava da Pasqua fino alla festa di San Michele il 29 settembre («Paschalia Resurrectionis Dominicae, usque ad festivitatem Sancti Michaelis mensis septembris»). La mattina, dalle sette alle dieci («septima hora, usque ad decimam»), si sarebbero discusse le cause civili. Nel periodo invernale le riunioni si tenevano la mattina dalle otto alle undici («ab octava hora usque ad undecimam»). Gli stessi giudici dovevano inoltre riunirsi per discutere le cause criminali, due ore la sera per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì); il sabato sera, invece, doveva essere dedicato alla visita nelle carceri, le cosiddette *sitziate*. Durante il periodo estivo le riunioni dovevano tenersi dalle quindici alle diciassette, d'inverno sarebbero state anticipate di un'ora.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 608. Un aspetto sottolineato dalle diverse prammatiche successive è l'ordine rigidamente prefissato con cui dovevano avvenire sia la discussione, che la votazione delle cause: la priorità spettava naturalmente alle cause che restavano da più tempo inévase; per quanto riguardava invece le votazioni, doveva votare prima il relatore della causa, poi il magistrato più giovane e infine agli altri membri del Consiglio: «prius votat ipse Relator, et inde iunior, vel alias, qui fuerit modernior in dicto Concilio».

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 610.

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 611. La propina ammontava ad un soldo per lira di valore del bene oggetto di contesa e, in ogni caso, non poteva eccedere le settantacinque lire sarde («excedere quantitatem septuaginta quinque librum eiusdem monetae»).

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Il viceré rimaneva in carica circa tre anni, rappresentava il sovrano e aveva funzioni civili, politiche e militari; aveva il potere di emanare norme giuridiche per mezzo di *crida* e *pregoni* ed era il capo delle forze armate. Cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. I, pp. 490 ss.; M. VIORA, *Sui viceré di Sicilia e di Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», III (1930) pp. 490-502; M. PALLONE, *Ricerche storico-giuridiche sul viceré di Sardegna*, in «Studi sassaresi», X (1932), n. 3, pp. 237-304. Sul reggente la Reale Cancelleria cfr. *supra* n. 21. Questa è la carica più importante del Regno di Sardegna dopo quella viceregia e ad essa si attribuisce un titolo nobiliare (quasi sempre quello di conte) nel caso in cui il nominato a tale carica non ne possieda

controllo apparentemente ‘tecnico’, gli ampi poteri del viceré, veniva motivata col fatto che i rappresentanti della Corona dei regni periferici non erano «letrados»: il potere viceregio veniva dunque ridimensionato in ottemperanza al disegno accentratore e di equilibrio tra i poteri praticato da Filippo II in tutti i suoi domini.<sup>49</sup>

Contro le sentenze della Reale Udiencia si poteva ricorrere in via di ‘supplicazione’ allo stesso tribunale supremo: in questo secondo giudizio il viceré aveva la possibilità di essere assistito dagli stessi componenti del collegio giudicante, ma con una sostanziale variazione: il cambio del relatore della causa.<sup>50</sup> All'*Audiencia* si ricorreva in appello per le sentenze pronunciate dal magistrato civico delle sette città regie (Sassari, Cagliari, Alghero, Oristano, Iglesias, Bosa, Castellaragone) e dalle curie feudali. Nel Capo di Sassari e di Logudoro le sentenze delle curie inferiori si appellavano al tribunale della Reale Governazione;<sup>51</sup> le sentenze del tribunale territoriale del Capo di Sassari si appellavano a loro volta alla Reale Udiencia, in una sorta di terzo grado di giudizio. Le decisioni dell'*Audiencia* sarda si appellavano invece al Consiglio di Aragona.<sup>52</sup>

Una delle più rilevanti attribuzioni della Reale Udiencia era l'interinazione delle leggi. Secondo Gorla «nella formazione del diritto i senati possedevano un po-

già uno. Il reggente la Reale Cancelleria è il consigliere abituale del viceré: custodisce i registri e i sigilli del Regno, mette il visto a tutti i dispacci, controlla la stampa e la vendita dei libri che arrivano dal continente, vigila l'andamento generale degli affari della reale Udiencia (che può radunare anche a casa sua per gli affari più urgenti), ha l'esercizio della giurisdizione volontaria ed è infine «il primo custode dei diritti regali e della salute pubblica, nelle contenzioni con il sacerdozio era parte principale ed essenziale»: cfr. G. SOTTO PINTOR, *Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848*, Torino 1877, p. 157. Cfr. inoltre C. FERRANTE, *Le attribuzioni giudiziarie del governo viceregio* cit., pp. 442-463; EAD., *Il Reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae* cit., pp. 1059 ss.

<sup>49</sup> F. DE VICO, *Leyes y Pragmáticas* cit., vol. I, tit. I, cap. XXXII, pp. 11-12, e vol. I, tit. IV, cap. I: «Porque el gobierno de dicho Reyno vaya mas acertado, y tengan todos lo que viven en el la satisfacion, que es justo» il re ordina al viceré «que todas las cosas del gobierno, ante de resolverlas las haya de tratar, y trate con los Doctores de nuestra Audiencia, y la resolucion, que se tomara, la haya de despachar con firma el regente, el qual tenga a su cargo mirar si las provisiones, que los Escrivanos despachan, son conformes a justicia, y ajustadas a las Constituciones del Reyno; y restando bien ordenadas las firme el primero y despues el Virrey, en su caso el Abogado Fiscal, paraque de essa manera sean validas, y devan ser obedecidas».

<sup>50</sup> J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 612.

<sup>51</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, in «Studi sassaresi», XI (1933), pp. 1-71. Il tribunale della Reale Governazione del Capo di Sassari e di Logudoro venne istituito nel 1355 col cosiddetto 'ordinamento organico', era presieduto dal governatore che giudicava con l'assistenza di due assessori (*oydors*) di toga, uno per il civile l'altro per il criminale. Al tribunale della Governazione spettava anche la giurisdizione di primo grado sulle cause del fisco e del reale patrimonio (dogane, feudi, saline, tonnare, territori regi): cfr. inoltre A. MATTONE, *Gli Statuti Sassaresi nell'età aragonese e spagnola*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia, Società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Sassari 1986, pp. 450-451; si veda pure P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, Torino 1861, sec. XIV, doc. VII, pp. 616-617.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 611.

tere positivo e un potere, per così dire, negativo» che consistevano rispettivamente nell'autorità del precedente giudiziale e appunto nel cosiddetto potere (o diritto) di interinazione.<sup>53</sup> Attraverso l'interinazione delle leggi la Reale Udienza esercitava un controllo sugli atti che provenivano da territori al di fuori del Regno: essa infatti, a sale riunite, poteva accordare o negare l'*exequatur*, ossia l'esecuzione e la registrazione di tali provvedimenti. Rientravano fra questi: prammatiche regie, carte reali, privilegi civici, titoli di nobiltà, nomine di funzionari, diplomi e patenti anche di consoli stranieri.<sup>54</sup> Di grande importanza era l'intervento che la Reale Udienza poteva esercitare in materia ecclesiastica tramite la concessione o meno dell'*exequatur* a bolle, brevi non riguardanti materie di fede o religione, rescritti, circolari del pontefice e delle altre autorità della Chiesa.<sup>55</sup> L'esecuzione di un provvedimento poteva dunque essere negata per ragioni

<sup>53</sup> G. GORLA, *I tribunali Supremi* cit., pp. 447 ss. L'interinazione, che per i tribunali supremi deriverebbe dai Parlamenti francesi, consiste in un controllo sugli atti normativi e dispositivi del principe, che devono essere registrati e che possono essere rinviati al principe stesso per un eventuale altro esame. Gli storici politici e quelli delle istituzioni hanno messo in evidenza come l'interinazione avrebbe finito per realizzare la partecipazione della magistratura all'atto, nel più ampio quadro del rapporto dialettico tra potere di accentramento del principe e partecipazione dei ceti. Sotto il profilo storico, l'interinazione sembra legata più a una forma di collaborazione – piuttosto che di partecipazione – fra il principe e i propri consigli; lo scopo primario sarebbe infatti quello di evitare che il principe adotti provvedimenti pregiudizievole ai propri diritti o alla giustizia, o cada in errore emanando atti normativi in contrasto con la tradizione giuridica del suo Regno. Cfr. ancora U. PETRONIO, *Senato (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1155-58; ID., *I Senati giudiziari* cit., pp. 420 ss.; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine* cit., pp. 85 ss.

<sup>54</sup> Cfr. ASC, *Reale Udienza*, reg. 67/1, *Carte Reali e altre lettere, editti, provvidenze e regolamenti contenuti nel Tomo I che principia nell'anno 1568*. Con la carta reale del 6 dicembre 1649 si ordina di dare l'*exequatur* ai privilegi dei nuovi giudici della sala criminale e che in essa si comincino a trattare gli affari criminali (f. 210).

<sup>55</sup> Cfr. ASC, *Reale Udienza*, reg. 67/1 67/2, *Carte Reali e altre lettere, editti, provvidenze e regolamenti contenuti nel Tomo I che principia nell'anno 1568*. La carta reale del 20 ottobre 1667 vieta al governatore di Sassari di permettere l'esecuzione delle lettere apostoliche se prima non viene dato l'*exequatur* dalla Reale Udienza (f. 386). Con la carta reale del 4 luglio 1679 si approva la sospensione dell'*exequatur* di 'certe' bolle di un canonico «de las villas de Pau y Bannari, obispado de Alguer, despachadas a favor de Joseph Sedda de Genoni poniendole en la dicha canonigas, por haver sido uno de los dos que tiraron los carabineros al virrey marques de Camarassa, y que en el processo que se fulminò contra, se hallò en la casa donde le tiraron, y que pocos dias despues de este delicto Joseph Sedda se ausentò y se fuè a Roma donde se halla, y me dais cuenta dello para que con visita de lo referido resuelva lo que conbenga y haviendose visto en este Consejo Supremo Se le ordena que no se ponga en possession de dicha canoniga que ha obtenido y assi lo executareis como lo espero [...] yo el Rey» (ff. 64-64v.); con la carta reale dell'11 maggio 1679 si ordina di non dare l'*exequatur* alle patenti dei cappuccini: «Haviendo dado al marques de los Velez la misma orden que a vos quanto a no admitir en Napoles los superiores elegidos en el ultimo capitulo general de la religion de capuchinos, ha passado a darla a los Provinciales y Difinitorio de aquel reyno para que no fuesen admitidos estos Superiores en que ha excedido, y assi le he mandado [...] pues la que le toco y devio executar en virtud de la que tuvo mia fue el no darle el *exequatur*, que es el medio permitido, y que como proprio de la autoridad Real se practica en tales casos [...] quando obbliga a ello la razon politica y buen gobierno como sucediò en este de lo qual he querido adbertiros para que por una parte no se incida como semejante horror. Y tambien estareis de que los Prelados y visitadores que se fueron de Roma llevasen carta de mi Ambaxador desean ser admitidos pero que esto no se entiende con los frayles que se mudan de unos comentos a otros sin manejo en la religion y para observar los genios y modo de obrar de los sugetos en

di legittimità o perché la si riteneva contraria ai privilegi o alle leggi del Regno; in questo caso la Reale Udienza esercitava una funzione legislativa, al contrario di quando sospendeva l'esecuzione per ragioni di opportunità, caso in cui esercitava evidenti funzioni politiche.<sup>56</sup> In caso di sospensione dell'*exequatur*, la Reale Udienza doveva informare immediatamente il sovrano motivando le ragioni per cui aveva adottato tale provvedimento.<sup>57</sup> Il supremo tribunale interveniva anche nell'*afforo* del grano, fissando il prezzo calmierato del frumento prima del raccolto: tutelava così la produzione agricola e il commercio, evitando speculazioni a danno delle annone cittadine. Concedeva inoltre le licenze di *saca*, cioè i privilegi di esportazione delle derrate agricole (soprattutto cereali, farine e legumi) e dei prodotti dell'isola.<sup>58</sup>

Alla Reale Udienza apparteneva un altro compito di grande rilevanza: il potere di intervento all'interno dell'assemblea rappresentativa. Contribuiva infatti a fissare l'importo del donativo che gli ordini avrebbero dovuto elargire alla Corona. Il reggente e i magistrati facevano inoltre valere la loro competenza giuridica partecipando e condizionando le procedure dei lavori all'interno delle commissioni parlamentari, la loro azione serviva spesso a vanificare, respingere o modificare le proposte delle rappresentanze cetuali. Per contrastare queste ingerenze gli Stamenti si avvalevano della consulenza di tre avvocati che avevano l'incarico di avversare le argomentazioni dei dottori dell'*Audiencia*; non di rado queste con-

quien caen las prelacias tanto de la religion como de todo lo demas y que esteis enformado como combiene» (ff. 84-84v.). Cfr. inoltre F. LODDO CANEPA, *La Sardegna del 1478* cit., p. 194.

<sup>56</sup> L. LA VACCARA, *La Reale Udienza* cit., p. 40. Cfr. a questo proposito Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), *Sardegna, Materie feudali, Feudi in genere*, mazzo I, n° 9. Si tratta di una copia di Carta Reale del 19 maggio 1591, con cui «approvandosi che la Reale Udienza abbia dichiarati nulli i bandi fatti pubblicare nei loro rispettivi feudi dalla Marchesa di Quirra, proibitivi ai loro vassalli "aggravati", di ricorrere alla Reale Udienza. Si dichiara lecito a questi di domandar giustizia a detto magistrato, all'occorrenza». Cfr. ancora a proposito della raccolta delle *Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardeña*, curata dal Vico, approvata con carta reale del 7 marzo 1633, A. MATTONE, P. SANNA, *Giovanni Maria Angioy. Un progetto sulla storia del «diritto patrio» del Regno di Sardegna (1802)*, in *Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu*, vol. II, Cagliari 1994, pp. 284-285, che riportano: «Dovevasi veramente aspettare che in seguito alla pubblicazione di tali leggi, la corte di Roma si allarmasse e desse un grido. Così veramente avvenne. Essa ne fu talmente irritata che diè ordine di bruciarsi solennemente per mano del boia tali nostre prammatiche nella città di Roma, e di comprenderle, come le comprese nell'*Indice* dei libri proibiti. Ma il re Filippo IV non si lasciò imporre da simili procedure, ed ebbe anzi bastante fermezza per spedire, tosto che si ebbe contezza, una sua circolare al viceré di Sardegna, alla Reale Udienza, agli arcivescovi e vescovi, proibendo l'introduzione della bolla dell'*Indice*, e comandando di ritirarne tutti gli esemplari che potessero essersi diffusi nell'isola. Dal che ne viene, per legittima conseguenza, che siccome per gli antichi concordati dei re di Spagna e di Sardegna con i pontefici romani le bolle tutte e le provvidenze di questa corte non possono avere alcuna forza, come già si è detto, se non dopo l'*exequatur* della Reale Udienza, non è perciò tenuto alcuno dei sardi di ricorrere a Roma per ottenere la licenza di leggere i libri proibiti».

<sup>57</sup> Quest'ultima pratica, però, con il passare del tempo si ridusse a una semplice formalità. Cfr. F. LODDO CANEPA, *La Sardegna del 1478* cit., p. 194; L. LA VACCARA, *La Reale Udienza* cit., pp. 40-41.

<sup>58</sup> Cfr. F. LODDO CANEPA, *Afforo*, in *Dizionario archivistico per la Sardegna*, I, Cagliari 1926-31, pp. 12-14.

tese prolungavano all'infinito i lavori, soprattutto quelli della commissione dei *greuges* (cioè i gravami e gli abusi amministrativi). I magistrati entravano anche nel merito dei capitoli di corte presentati dagli Stamenti, valutandone la congruità con le consuetudini, i privilegi e la normativa vigente. E per questo motivo quando un viceré cassava un capitolo di corte si premurava di riportare il parere e le considerazioni tecnico-giuridiche dei magistrati dell'*Audiencia*.<sup>59</sup> A causa di queste ingerenze emersero quasi subito i contrasti tra la nuova istituzione e l'assemblea rappresentativa. Durante i lavori del Parlamento presieduto dal viceré Giovanni Coloma (1572-74), gli Stamenti, con l'eccezione dei rappresentanti del braccio reale di Cagliari, chiedevano l'abolizione dell'*Audiencia* e il ripristino della situazione precedente: questo attacco metteva in discussione la funzione, la composizione, le competenze e la natura stessa del 'pericoloso' organo senatorio. Nella prospettiva, peraltro molto probabile, che il sovrano non intendesse accettare questa richiesta, gli Stamenti chiedevano che i magistrati dell'*Audiencia* rispettassero alcune particolari regole: prima di tutto l'osservanza delle *Constitucions de Catalunya* che proibivano ai magistrati del supremo tribunale di intervenire o essere relatori nelle cause in cui figuravano come avvocati i loro parenti; il divieto di ricevere emolumenti per le cause criminali e per le confische; la registrazione delle sentenze ed il pagamento del diritto di *sello* (cioè il bollo per la registrazione degli atti), il controllo nella determinazione dell'importo dei salari secondo quanto previsto dalla prammatica del 1513 di re Ferdinando; l'esecutoriale dei capitoli di corte e dei privilegi entro il termine di trenta giorni dall'approvazione, scaduto il quale le concessioni si dovevano considerare valide per gli interessati.<sup>60</sup> Gli Stamenti non ottennero l'abolizione della Reale Udienza ma soltanto un ridimensionamento di alcuni dei suoi compiti e il ripristino delle competenze delle preesistenti magistrature.<sup>61</sup> In questa prospettiva nel 1574 lo Stamento militare riusciva a ottenere una vittoria: la revoca dei pregoni e delle prammatiche lesive delle prerogative giurisdizionali della feudalità.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Sull'argomento si vedano gli atti dei parlamenti sardi pubblicati nella collana *Acta Curiarum Regni Sardiniae*. Cfr. inoltre A. MARONGIU, *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma 1949; ID., *Parlamento e lotta politica in Sardegna nel 1624-25*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 203-228; ID., *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, Milano 1962; ID., *I Parlamenti o Corti del vecchio Regno sardo*, in *Le istituzioni rappresentative nella Sardegna Medievale e Moderna*, *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 1, Cagliari 1989, pp. 17-123.

<sup>60</sup> Cfr. *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma (1572-1574)*, a cura di L. Ortu, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 10, Cagliari 2005, pp. 1036 ss.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> AST, *Sardegna, Feudi* mazzo 1, n. 8, «Capitolo di corte in virtù del quale il viceré Don Giovanni Coloma revoca i pregoni e le prammatiche vulnerative la giurisdizione dei baroni del Regno» (18 agosto 1574).

Nel corso del Cinquecento l'istituzione non subiva particolari mutamenti: la prammatica del 1 novembre 1582 si limitava infatti a motivare ulteriormente le disposizioni regie precedenti, stabilendo che nel caso in cui il viceré si fosse assentato dalla capitale perché impegnato in una visita del regno, la Reale Udienza avrebbe dovuto assumere le sue funzioni.<sup>63</sup> La carta reale del 16 gennaio 1614 approfondiva meglio alcuni punti della prammatica istitutiva, si chiedeva ai giudici maggior rigore e segretezza nell'espletamento delle cause e, considerata la delicatezza degli affari trattati, si imponeva loro di giurare «en el ingreso de sus officios», ma anche nel «primer dia juridico del principio de cada año».<sup>64</sup>

Il tribunale era stato istituito con l'intento di espletare in un'unica sala le cause sia civili sia penali, ma la mole dei procedimenti che giacevano inevasi presso la cancelleria dell'Audiencia aveva fatto emergere la convinzione che fosse necessario separare i due comparti. Soprattutto nell'ambito criminale l'inefficienza e la lentezza della macchina giudiziaria erano fattori determinanti che concorrevano alla diffusione dei reati e all'impunità dei delinquenti.<sup>65</sup>

La Sardegna come gli altri regni della Corona partecipava al mutamento che stava attraversando l'Europa soprattutto a partire dal Cinquecento. Nel secolo di formazione degli Stati moderni e dei poteri centralizzati, i giuristi esperti di *ius criminale* iniziarono a ricoprire rilevanti incarichi pubblici diventando strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche egemoniche dei sovrani. Molti criminalisti sedevano tra i consiglieri dei principi, tra gli alti funzionari di corte, tra i magistrati dei tribunali supremi. Agivano da intermediari tra il potere centrale e la periferia, tra il diritto comune e la legge del principe, tra la volontà uniformatrice del sovrano e le difese corporative dei vari titolari di *iurisdictiones*. La storiografia considera il Cinquecento il 'secolo del penale' per l'importanza della produzione e della elaborazione sia dottrinale sia legislativa. Nei grandi Stati europei si assiste infatti all'emanazione da parte dei sovrani di corposi provvedimenti normativi indirizzati al processo criminale e finalizzati a imporre un progressivo accentramento dei poteri giurisdizionali nelle mani delle corti regie – a scapito

<sup>63</sup> F. DE VICO, *Leyes y Pragmáticas* cit., tit. I, cap. XXXVI: «todas las veces, que nuestro Lugarteniente, y Capitan General saliere por el Reyno para visitarle, ó á otra qualquier cosa [...] sigan su curso en la Audiencia, como si estuviessen, nuestro lugarteniente». Sulla stessa prammatica cfr. inoltre J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. I, cap. VI, p. 529; B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Torino 1987, pp. 281-285; ID., *Corona e ceti privilegiati della Sardegna spagnola*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari 1975, pp. 47 ss.

<sup>64</sup> «Los doctores de la Audiencia desse Reyno se junten para tratar las causas, pleytos, y negocios [...] es justo que se empleen en esto y no en otras cosas» (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 625).

<sup>65</sup> Per velocizzare i procedimenti si prevedeva che dopo la conclusione di una causa non si potessero ammettere altre petizioni e «si las partes quizieren presentar escripturas, las haya de exhibir passados diez dias»: *ivi*, p. 599.

della pluralità di giurisdizioni inferiori – e a favorire una graduale omogenea applicazione del diritto penale entro il territorio dello Stato. La sottoposizione della materia penale all'esclusiva competenza del principe, con la monopolizzazione delle fonti di produzione del diritto, la centralizzazione degli apparati e la gerarchizzazione della giurisdizione, è un processo che si realizza in modo graduale e faticoso, vincendo le opposizioni e le resistenze di tutti quei corpi intermedi che traevano dall'amministrazione della giustizia penale vantaggi economici, prestigio sociale, forza politica.<sup>66</sup> La dottrina criminalistica iniziava a marcare la sua netta autonomia, con uno specifico campo di trattazione: è sufficiente a questo proposito ricordare le opere di Giulio Claro, Tiberio Deciani e Prospero Farinacci.<sup>67</sup> Sempre in questo periodo venivano istituite cattedre di diritto criminale in numerose università italiane e spagnole. La nuova concezione stava secondo Mario Sbriccoli «nel vincolo sempre più stretto che ancora la giustizia alla legge e nell'idea – che cresce nell'opinione generale, fino a farsi ideologia e senso comune – secondo la quale qualsiasi violazione di un obbligo penale può essere assimilata a una forma di minacciosa indisciplina».<sup>68</sup> Il crimine e i criminali diventavano nemici di uno Stato impegnato ad affermare il monopolio della giustizia penale e a difendere i sudditi e la società.<sup>69</sup> In questo complesso processo si inserisce la vi-

<sup>66</sup> M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Il contributo italiano alla Storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 141 ss.

<sup>67</sup> Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, V, Bologna 1966, pp. 43 ss; G. ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena*, Napoli, 1979, pp. 99-114. Sull'opera di Giulio Claro cfr. G.P. MASSETTO, *La prassi giuridica nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, in ID., *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 11-59; ID., *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985; ID., *Claro, Giulio* in DBGI, I, pp. 552-555; A. MAZZACANE, *Claro Giulio*, in DBI, vol. XXVI, Roma 1982, pp. 141-146. Su Prospero Farinacci cfr. N. DEL RE, *Prospero Farinacci, giureconsulto romano (1544-1618)*, in «Archivio della società romana di storia patria», 98 (1975), pp. 135-220; A. MAZZACANE, *Prospero Farinacci*, in DBI, vol. XLV, Roma 1995, pp. 1-5; ID., *Farinacci Prospero* in DBGI, I, pp. 822-825. Su Tiberio Deciani cfr. A. MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582). Lettore di diritto, consulente, criminalista*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», VII (1934), pp. 135-387; ID., *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII in La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, pp. 407-429; *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di M. Cavina, Udine 2004; E. SPAGNESI, *Deciani Tiberio*, in DBI, vol. XXXIII, Roma 1987, pp. 538-542; M. PIFFERI, *Deciani, Tiberio* in DBGI, I, pp. 726-728.

<sup>68</sup> M. SBRIICOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, p. 178; ID., *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Tiberio Deciani (1509-1582) cit.*, pp. 91-119.

<sup>69</sup> M. SBRIICOLI, *Giustizia criminale cit.*, pp. 180-182 «è ovvio che il penale sostanziale non si sottrae a queste logiche. Prendiamo il penale alto, quello monopolizzato dagli apparati, che ha avvocato alla sua giustizia e sottoposto alle sue pratiche la quasi totalità dei conflitti di formato penale: quel che vediamo è un sistema nel quale la coincidenza di giustizia e repressione produce un vero e proprio *fall out* di effetti secondari [...] Ne indico tre: a) la trasfusione dei principi dottrinali elaborati nelle *practicae* in grandi *Leggi generali* emanate da principi, che irrigidiscono seriamente il sistema dell'incriminazione e del giudizio. I due principali esempi sono quelli della *Constitutio Criminalis Carolina*, promulgata da Carlo V nel 1532 per i territori dell'Impero, e dell'*Ordonnance criminelle* emanata per la Francia nel 1670 da Luigi XIV [...] b) il sistema penale si orienta verso obiettivi di prevenzione generale [...] c) Emergono, in termini che possiamo considerare "moderni" le esigenze dell'ordine pubblico».



cenda dell'*Audiencia sarda*, chiamata ad affermare la presenza del potere regio nei feudi e nelle campagne, e a combattere una criminalità che nel mondo baronale trovava protezione e connivenze. Anche nella Sardegna della seconda metà del Cinquecento si apriva un intenso dibattito intorno al problema della moderazione delle pene a partire dalla circolazione delle trattazioni giuridiche più accreditate nell'Europa del tempo.<sup>70</sup> Il problema della giustizia penale, che era stato già affrontato con ampie discussioni nelle sessioni parlamentari cinquecentesche, si faceva sempre più pressante e necessitava di una soluzione immediata, che solo l'istituzione di una sala con competenze specifiche poteva ovviare. Tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento si assistette allo sviluppo di un accorato dibattito riguardo l'urgenza di risolvere il problema del crimine nel Regno. La discussione vedeva impegnati da una parte il governo viceregio, dall'altra gli stamenti e, in particolare, il braccio militare, nel tentativo di riformare le prammatiche regie, le norme di diritto penale contenute nella *Carta de Logu*, e di riorganizzare le istituzioni giudiziarie nei feudi e nei villaggi, eliminandone disfunzioni ed abusi.<sup>71</sup> Nel corso del Parlamento presieduto dal viceré Gastone de Moncada, marchese di Aytona (1592-94), lo Stamento militare presentava la richiesta di riforma di «alguns capitols» penali della *Carta de Logu*, caratterizzati da un ampio ricorso, anche per i reati minori, alla pena di morte e alle pratiche di mutilazione.<sup>72</sup> Il contenuto delle richieste evidenziava l'esistenza di norme contraddittorie che producevano come conseguenza l'arbitrio nell'amministrazione della giustizia criminale. Nel contempo la Reale Udienza si poneva il problema di accordare le prammatiche criminali con le dottrine penalistiche del tempo e di ipotizzare nuovi mezzi legislativi capaci di reprimere la crescente criminalità.<sup>73</sup> Queste istanze riformatrici si concretizzavano nelle petizioni stamentarie presentate al viceré in tre distinti capitoli di corte l'8 marzo 1594 «ab voluntat y consentiment del spectable Stament militar». Il primo provvedimento, articolato in 14 capitoli, doveva servire per una migliore applicazione della prammatica reale sui furti e conteneva norme di procedura penale tendenti a limitare l'arbitrio degli ufficiali di giustizia nell'applicazione e nell'esecuzione delle pene; il secondo provvedimento consi-

<sup>70</sup> Cfr. A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi, A. Mattone, Roma-Bari 2004, p. 406-478.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Il Parlamento del Viceré Gastone de Moncada Marchese di Aytona (1592-1594)*, a cura di D. Quaglioni, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 12, Cagliari 1997, c. 122v., pp. 239-240.

<sup>73</sup> E in particolare nelle prammatiche del 1591 emanate dallo stesso viceré Aytona, cfr. *Crida general del Illustrissim Señor Don Gaston de Moncada per repos, pau y tranquillitat de la present ciutat y Castell de Caller, y altres Ciutats, vilas y llochs, axi Reals com de Barons del present Regne de Sardenya; Pragmatica feta per lo Illustrissim Señor Don Gaston de Moncada sobre lo marcar lladres, embarcació de cavalls y testimonis falsos*, Caller 1591. Cfr. A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia cit.*, pp. 326-327; *Il Parlamento del Viceré Gastone de Moncada cit.*, p. 29.

steva nella *reformatio* della prammatica sui furti, divisa in 77 capitoli; infine, il terzo atto, considerato il più importante, conteneva il decreto di riforma dei capitoli penali della Carta de Logu concepito come una *declaratoria*, ossia una interpretazione correttiva della Carta.<sup>74</sup> La prammatica reale del 1594 era destinata ad avere grande rilevanza anche negli anni successivi.<sup>75</sup>

Nel Parlamento del viceré Antonio Coloma, conte d'Elda (1602-03) lo Stamento militare evidenziava invece la compresenza nel Regno di «diversos drets, y lleys locals» – le *Constitucions de Cathalunya* a Cagliari; «serts statuts, en llengua italiana del temps dels Pisans y Genovesos» nelle città di Sassari, Alghero, Bosa e Iglesias; la *Carta de Logu* e molte «consuetuts y costums diversos y contraries en una mantexa causa y negossi» nelle ville e nelle incontrade – «ultra lo dret comu». Si chiedeva il riordino delle fonti normative in un *corpus* coerente di leggi, quest'operazione avrebbe contribuito a rendere più efficiente l'apparato giudiziario.<sup>76</sup> L'estremo particolarismo normativo era diffuso anche nel resto d'Europa e rendeva difficoltoso il ricorso dei giudici alle diverse fonti legislative inficiando l'efficacia dell'attività giurisprudenziale a vario livello. Il 28 maggio 1605 il viceré, conte del Real, scriveva al sovrano «que por ser aquel Reyno muy estendido y aver crecido su commercio y població [...] son muchos los delictos que en el dicho Reyno se cometen y los pleytos que se tratan en la Real Audiencia». Il problema sollevato dal viceré riguardava soprattutto l'espletamento delle cause criminali: egli sosteneva, infatti, che i cinque magistrati del tribunale supremo «que aun acuden con puntualidad a sus obligaciones» non fossero sufficienti qualora «un caso atroz» commesso lontano dal luogo di residenza avesse richiesto la loro presenza per verificare i fatti.<sup>77</sup> Il rimedio proposto era in primo luogo quello di ag-

<sup>74</sup> *Pragmatica Real, sobre la conservacio dels bestians, y punició dels lladres de aquelles y alguns nous apuntaments sobre asso fets en lo Real general Parlament, celebrat en dit Regne per lo Illustrissimo Señor Don Gaston de Moncada Virrey, Lloctinent y Capita general en dit Regne y President en dit Parlament*, con la precisazione: *Ab voluntat y consentiment del respectable Stament Militar del predit Regne, tot en una sola Pragmatica reduit, y en sos llochs enxerit, serque ab mayor claritat se entenga y ab mes facilitat se guarde, duradora per espay de deu anys...*, Caller 1594. Cfr. *Il Parlamento del Viceré Gastone de Moncada* cit., pp. 28-30. Cfr. inoltre A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia* cit., pp. 327 ss.

<sup>75</sup> Il 4 luglio 1594, il viceré Aytona fece stampare il testo della Prammatica perché fosse conosciuto, diffuso e applicato in tutte le incontrade e i villaggi del Regno. Feudatari, ufficiali baronali *majores* delle ville furono costretti ad acquistarne una copia, pena una multa di 25 lire. Cfr. A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea* cit., p. 434.

<sup>76</sup> Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte d'Elda (1602-1603)*, a cura di G. Doneddu, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 13, Cagliari 2015, p. 73 e p. 583. Cfr. inoltre A. MATTONE, *Gli Statuti Sassaresi* cit., pp. 458-461; si veda pure V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., pp. 675-676.

<sup>77</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053. Nella lettera si fa riferimento a precisi avvenimenti: «avendo sucedido dentro de la villa de Oçier en el contado de Oliva algunas diferencias de que resulto ponerse el pueblo en dos parcialidades y matar a tres o quatro, que uno dellos era el official ordinario de la dicha villa, y el mismo dia aver sucedido tambien otras muertes y robos entre los vassallos del mismo contado y los de la baronia de Galura [...] que entrambos casos por ser tan graves tenian necesidad de pronto remedio y de

giungere una «plaça de juez de corte» affinché «sean dos en aquella Real Audiencia»,<sup>78</sup> oltre all'eventualità di separare i procedimenti civili da quelli criminali in modo da avere «otra sala de juezes con muy poco gasto». Il viceré in realtà premeva per la costituzione di una sala criminale attraverso un espediente tecnico che avrebbe richiesto, a suo dire, la nascita di tre sole nuove 'piazze': la sala civile, con un organico di cinque magistrati, avrebbe mantenuto la sua composizione originaria, rimpiazzando l'avvocato fiscale con un nuovo giudice; per la formazione della sala criminale sarebbe stato invece necessario creare altre due nuove 'piazze', oltre quella dell'avvocato fiscale.<sup>79</sup>

Nello stesso anno, e in opposizione a queste richieste, l'arcivescovo di Cagliari, Francesco Desquivel e il giudice della Reale Udienza, il cagliaritano Monserrat Rosselló, si mostravano contrari alla formazione della nuova sala, chiedendo la creazione di una nuova 'piazza' con un nuovo magistrato incaricato di seguire esclusivamente i processi penali («y con esto les pareció que podia escusarse de formar una sala criminal»).<sup>80</sup> Le difficoltà addotte per la realizzazione del progetto della nuova sala consistevano soprattutto nella necessità di trovare la copertura finanziaria per il pagamento dei salari dei giudici: ogni piazza comportava infatti una dotazione salariale di cinquecento ducati annui. L'ingente spesa convinse il Supremo Consiglio di Aragona ad adottare la prima soluzione, che aveva il pregio di mantenere inalterato l'organico della Reale Udienza. Nel 1606 si procedeva all'assegnazione della nuova piazza, nominando «juez de corte» l'avvocato patrimoniale, dottor Francesco Masons, con il compito di attendere alla cognizione delle cause criminali.<sup>81</sup>

que se encomendassen a alguno de los dichos jueces de la Audiencia, no se atrebio à embiarle sino que cometiò la averiguacion y assento desto al Governador de Sasser y a su assessor y abogado fiscal, los quales assentaron y remediaron lo mejor que pudieron».

<sup>78</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053 s.l., s.d. (ma dopo 1632-33) «antiguamente el juez de corte tenia a cargo todo lo criminal en particular el substanciar y fortificar los processos y hacer relación dellos el la Audiencia».

<sup>79</sup> Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053, Consejo de Aragón, 8 mayo 1606, sulla prima organizzazione della sala criminale.

<sup>80</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053: «Aviendo visto el Consejo la necesidad que el Virrey representa que hay de que se añada en aquella Audiencia una plaza de juez de Corte para el buen despacho de los negocios, y que la misma representaron el Arzobispo de Caller y el doctor Rossellò en los advertimientos que embiaron a V.M. quando hicieron la visita de aquel Reyno, y considerando quan conveniente es al beneficio del, y al descargo de la Real Consciencia de V.M., pued desto pende parte de la buena administración de la justicia... Parece que deve V.M. servirse de mandar acrecentar la dicha plaza, y escusar por ahora la sala criminal que el virrey dize, porque la experiencia mostrara adelante si será necesario que se haga». Su Monserrat Rosselló, cfr. A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea* cit., pp. 472-473, n. 189.

<sup>81</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053. La terna proposta per il nuovo posto di giudice comprendeva: «Don Juan Masons advogado fiscal (diventa patrimonial nella risposta del Consejo de Aragón) en aquella Real Audiencia, por la satisfaction con que sirve, y por lo que el virrey escribe que merce proponendolo en primer lugar»; il giovane Don Francesco Angel Vico Artea e Don Andres del Rosso «nombrado por el mi-

Il 20 ottobre del 1620 veniva spedita da Cagliari una lettera ‘certificatoria’ in risposta ad un memoriale che il sovrano aveva inviato al Conte d’Eril, nella quale si accettavano i suggerimenti del Consiglio d’Aragona e respingeva la richiesta di istituzione della sala criminale. I firmatari della lettera cagliaritana (tra questi i nobili Nicola Escarchoni, Francisco Corts e Juan de Andrada), ritenendo giusta e soddisfacente la risposta negativa del sovrano si dichiaravano contrari all’istituzione affermando di aver potuto verificare che l’*Audiencia* «en la forma en que se halla» fosse perfettamente in grado di espletare con la stessa attenzione le cause sia civili sia criminali.<sup>82</sup> I detrattori della proposta di riforma smentivano inoltre che le carceri di Cagliari fossero affollate e che ancora più infondate fossero le motivazioni con cui si chiedeva la creazione della nuova sala presentando «la falta de ministros causa el haver havido en este Reyno tantos bandoleros y facinorosos».<sup>83</sup>

Le pessime condizioni dell’ordine pubblico del regno sardo venivano evidenziate nella relazione del visitatore generale Martín Carrillo, canonico della cattedrale di Saragozza, che, tra il 1610 e il 1612, durante il suo viaggio di ricognizione nell’isola, aveva avuto modo di osservare le condizioni di miseria in cui versava il mondo rurale sardo, di rilevare la precarietà della giustizia nelle campagne e soprattutto gli abusi degli ufficiali e dei funzionari regi.<sup>84</sup>

smo virrey para la dicha plaza de juez de Corte por ser buen letrado y virtuoso y de muy buenas esperanças». Francesco de Vico veniva scartato per la sua giovane età. Cfr. anche ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, doc. datato Caller 26 febbraio 1646, che situa però l’aggiunta del secondo *juez de Corte* nel 1604.

<sup>82</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056: le cause criminali venivano discusse «por las tardes quatro dias cada semana en conformidad de la real pragmática, los quales son bastantes para su despacho».

<sup>83</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, A questa lettera ‘certificatoria’ è allegato un documento che attesta la verità sulla situazione delle carceri e dei carcerati nella città di Cagliari: «Certificatoria dels presoners que son estats detengues en las Reales presone de Caller de orde dessa Real Audiencia y Jutges de Cort de 21 de agosto 1617 fins tres de octubre 1620».

<sup>84</sup> Carrillo giunge a Cagliari il 26 novembre del 1610 e da questa città ha inizio la sua visita. La relazione del visitatore generale inviato in Sardegna con l’incarico di segnalare, come poi dirà lui stesso, «las cosas que me parecien convenir al servicio de Vuestra Majestad y bien deste Reyno», costituisce un’importante testimonianza sulla situazione economica politica e sociale della Sardegna del primo decennio del XVII secolo. Particolarmente preparato nelle materie giuridiche e teologiche, ricco anche di esperienze nel campo dell’amministrazione, Carrillo effettuò per circa un anno una minuziosa ispezione in tutti i settori della vita pubblica, e a conclusione redasse due interessanti relazioni: «Los damnos y males que ste Reyno padeze son quatro principales. El primero es la falta de justicia por perdonarse todos los delictos que se componen con dinero y solo se castigan los que no pueden componerse». Cfr. M.L. PLAISANT, *Martin Carrillo e le sue relazioni sulle condizioni economiche della Sardegna*, in «Studi Sardi», XXI (1968-71), pp. 175-207; M. CARRILLO, *Relación al Rey Don Philippe Nuestro Señor. Del nombre, Sitio, Planta, Conquistas, Christianidad, fertilidad, Ciudades, Lugares, y governo del Reyno de Sardeña*, Barcelona 1612, pp. 3-86; ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1163. I maggiori problemi dell’isola in epoca spagnola vengono discussi nel corso dei Parlamenti sardi, ora in parte pubblicati nella collana *Acta Curiarum Regni Sardiniae* a cura del Consiglio Regionale Sardo. Cfr. ancora i legajos 1052, 1053, 1056, 1057.

A suo avviso la difficoltà a mantenere l'ordine pubblico era dovuta principalmente al disordine e alla contraddittorietà delle leggi in materia penale, questo nonostante ci fossero state ripetute richieste da parte dei parlamenti che avevano invocato una *recompilación* di tutta la normativa civile e criminale.<sup>85</sup> La «falta de justicia» proveniva inoltre dalla diffusa venalità e dalla corruzione degli ufficiali baronali e regi incaricati di amministrarla. I giudici delle curie feudali e municipali interpretavano la normativa vigente secondo la propria convenienza, si mostravano ben disposti a concedere la composizione giudiziaria anche per i delitti più gravi, consentendo la commutazione delle pene in pecuniarie per trattenere a loro vantaggio la quarta parte delle ammende versate.<sup>86</sup> Questa pratica favoriva ovviamente coloro che si potevano permettere di pagare le ammende, gli altri dovevano rassegnarsi a subire altre dure condanne. Carrillo raccontava ancora con grande apprensione della terribile condizione delle carceri, custodite da sorveglianti corrotti che favorivano spesso e volentieri la fuga dei detenuti. Diffuso era inoltre l'abuso della pratica del diritto d'asilo nei conventi e nelle chiese campestri che rendevano i luoghi sacri covi di briganti e malfattori.<sup>87</sup> Le accuse messe in rilievo suggerivano chiaramente una riforma delle istituzioni giudiziarie del Regno, che partendo dalle curie dei villaggi feudali arrivasse fino al tribunale supremo della Reale Udiencia.<sup>88</sup>

Uno dei centri più estesi della criminalità dell'epoca si trovava nel Monteacuto, collocato nella zona settentrionale dell'isola. Il villaggio di Ozieri, capoluogo del territorio, era il fulcro della più intensa attività di «muestras y robos» di derivate agricole e di capi bovini, rubati per il contrabbando con la vicina Corsica.

<sup>85</sup> Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., c. 73 e V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., pp. 654-655. Mancava, com'era stato denunciato più volte, un archivio che conservasse in ordine gli atti legislativi del regno, ossia la legislazione prodotta dal basso Medioevo in poi. L'assenza dei più elementari supporti burocratici era servita ai ministri reali per giustificare l'inosservanza delle leggi del regno. Uno dei compiti primari di Carrillo era quello di disporre le leggi del regno in titoli, formulare un sommario di osservazioni e di proposte che potessero consentire al Consiglio di Aragona di valutare l'opportunità di avviare sostanziali riforme legislative. Per una accurata ricostruzione sulla visita di Carrillo si veda F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo, secoli XVI-XVII*, Nuoro 2010, pp. 353-366.

<sup>86</sup> ASC, *Reale Udiencia, Carte Reali*, reg. 67/1, carta reale del 20 agosto 1645 con cui si proibisce l'arrendamento dei diritti criminali, e carta reale del 18 marzo 1647.

<sup>87</sup> La carta reale del 27 settembre 1650 dichiarava che i rei che commettevano reati e si rifugiavano nelle Chiese non dovevano godere del beneficio di asilo. Si chiedeva di scrivere all'ambasciatore di Roma per determinare quali dovessero essere le chiese nelle quali i delinquenti avrebbero potuto godere del diritto di asilo, escludendo tutte le altre. Questa carta appartiene ad un periodo più tardo rispetto alla visita di Carrillo ma fornisce un quadro preciso di come si fosse sempre abusato di questo diritto e di come la lotta contro la criminalità fosse attiva e continua anche dopo l'attivazione della sala criminale: ASC, *Reale Udiencia, Carte Reali*, reg. 67/1.

<sup>88</sup> L'attività di indagine del visitatore generale Martín Carrillo era stata condotta anche sull'operato dei funzionari regi operanti in Sardegna e si era conclusa con numerosi provvedimenti giudiziari. Cfr. M.L. PLAISANT, *Martin Carrillo* cit., pp. 196-200.

Questa zona apparteneva agli stati di Oliva – esteso possedimento della famiglia dei De Centelles, residente in Spagna – ed era l'esempio di come la lontananza del barone dal feudo potesse avere effetti controproducenti sull'amministrazione della giustizia. Ozieri era oltretutto tormentata da feroci *parcialidades*, che coinvolgevano gli ufficiali baronali i notabili e la piccola nobiltà rurale.<sup>89</sup>

Sempre nella zona centro-settentrionale dell'isola, nel feudo regio del contado del Goceano, tra il 1610 e il 1612 era attiva una pericolosa *quadrilla*, la banda Flore, formata da circa venti uomini a cavallo armati di archibugi e balestre.<sup>90</sup> La tipologia dei reati commessi da questa banda e dalle altre *quadrillas* che operavano su tutto il territorio dell'isola nella prima metà del XVII secolo fanno emergere forme di 'reati sociali' come quelli contro la proprietà, l'abigeato, l'incendio doloso, la devastazione di colture e l'uccisione di greggi. Una violenza indirizzata soprattutto contro i notabili dei villaggi e contro gli ufficiali baronali che si arricchivano con gli arbitri compiuti nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Le *quadriglie* erano solite attaccare e saccheggiare le case dei ceti più facoltosi delle villette; queste veloci incursioni erano accompagnate spesso da torture, violenze sessuali e omicidi.<sup>91</sup> Si trattava di reati che si inserivano nelle *parcialidades* e nelle vendette interne ai villaggi, nelle faide che opponevano diverse famiglie, nelle contese fra villaggi confinanti per problemi di pascolo. I banditi non di rado contavano sulla connivenza di *clerigos*, segnalati dalle autorità locali.<sup>92</sup> Si avvalevano della complicità degli artigiani dei villaggi, in particolare dei fabbri, a cui ricorre-

<sup>89</sup> Era frequente la formazione di gruppi armati, di bande di «discoli e vagabondi» e di «vagabondi e oziosi», composte da giovani, privi di responsabilità familiari, spesso fuori dal processo produttivo che lasciavano i loro villaggi per sottrarsi alla giustizia feudale. Questo fenomeno, largamente diffuso nel mondo mediterraneo già all'epoca di Filippo II, veniva aspramente combattuto dalla Corona con forti misure repressive. Chi senza preciso lavoro veniva sospettato, in maniera più o meno fondata di azioni illecite veniva espulso dal Regno entro il termine perentorio di tre giorni. Cfr. ASC, AAR, vol. C/3, c. 8; ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053. Cfr. inoltre G. OLLA REPETTO, *Mezzi di lotta contro la criminalità nella Sardegna spagnola*, in «Rivista Sarda di Criminologia», IV (1968), pp. 488 ss.

<sup>90</sup> La *quadrilla* poteva fare affidamento su una diffusa e capillare rete di connivenze, non solo parentali, utili per tutte le incombenze, dai rifornimenti alla ricettazione. Gli uomini di Flore erano accusati dalle autorità di istigare le popolazioni a evadere il pagamento dei tributi feudali e del donativo regio, e si accanivano in particolar modo contro gli ufficiali baronali e i funzionari regi: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053, 1165.

<sup>91</sup> Il rituale di queste azioni prevedeva di disonorare pubblicamente quelle famiglie che, per privati rancori o per l'appartenenza all'autorità locale, diventano vittime delle scorrerie dei banditi. Non a caso si registrano talvolta violenze di *mugeres*: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1165; AHN, *Sección Nobleza, Osuna*, leg. 1010. Cfr. inoltre J. DAY, *Banditisme social et société pastorale en Sardigne*, in *Les marginaux et les exclus dans l'histoire*, Paris 1979 (trad. it. in *Uomini e terre della Sardegna coloniale. XII-XVIII secolo*, Torino 1987, pp. 245 ss.).

<sup>92</sup> «Los clerigos que se sospechan que les favorecen son los siguientes: en Bono Agustino Rubatto; en Botida Juan Marrone y Tolas, maestro Austineu Biddau; en Bultiocoro maestro Nigola Murgia»: AHN, *Sección Nobleza, Osuna*, leg. 1010.

vano per riparare le armi e ferrare i cavalli, ma soprattutto facevano affidamento sul favore degli amministratori locali e di alcuni ufficiali baronali che «los favorian i disimulavan los delictos que cometian».<sup>93</sup> Per porre rimedio a questa grave situazione, sarebbe stato necessario –secondo quanto scrivevano i rappresentanti dei villaggi del Montecuto al proprio feudatario – inviare una spedizione di tutti gli ufficiali «circunvecinos a Gossiano» che «con sien hombres cada official» controllassero tutto il territorio «buscando los mal echores» poiché «tambien se puede presumir que algunos parientes de los *bandedados* les pueden favorecer y darles algun recaudo».<sup>94</sup>

Nel 1612 veniva inviato da Cagliari un contingente militare capitanato da don Gaspare di Castelví, che si faceva accompagnare da un magistrato incaricato di celebrare i cosiddetti processi 'economici': lo scopo era quello di mettere fine ai disordini che avevano funestato quelle zone. Con il consenso dello Stamento militare si addebitavano le spese di spedizione sui villaggi regi e feudali della regione. Il mandato però si rivelò complicato a causa della rete di protezioni e connivenze di cui godevano i banditi che si erano ben nascosti nelle montagne.<sup>95</sup>

La messa in funzione della sala criminale della Reale Udiencia era dunque strettamente legata alla risoluzione di tutte queste emergenze. Di rilevante interesse e a sostegno di questo progetto sono i *Discursos* del giurista Antonio Canales de Vega, professore di diritto nell'Ateneo cagliaritano e avvocato dello Stamento ecclesiastico.<sup>96</sup> Nel VII di questi *Discursos* ribadiva, come avevano fatto altri prima di lui, che per mantenere la pace negli Stati fosse necessario possedere un efficiente apparato giudiziario. Attribuiva le incertezze e ritardi della giustizia alle troppe leggi in contrasto tra loro, pur sostenendo che al caso sardo non si sarebbe

<sup>93</sup> AHN, *Sección Nobleza, Osuna*, leg.1010.

<sup>94</sup> *Ibid.* I *bandedados* sono latitanti, banditi mediante pregone pubblico, generalmente imputati di gravi reati. Successivamente l'obbligatorietà del pregone viene abolita e si considera bandito chi si sottrae alla giustizia con la latitanza, cfr. F. DE VICO, *Leyes cit.*, lib. II, tit. XXVI, cap. I. I *bandedados* potevano essere arrestati, feriti e uccisi da qualunque persona senza che questa dovesse risponderne ad alcuno: cfr. G. OLLA REPETTO, *Mezzi di lotta contro la criminalità cit.*, pp. 487-491.

<sup>95</sup> Nel Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía il braccio militare chiedeva (18 aprile 1614) che fossero riscalate ai vassalli le spese per il soldo della compagnia condotta da don Gaspare Castelví che sgominò la banda di Mannutzo Flore, causa per alcuni anni di gravi danni all'isola. Tale pagamento avrebbe dovuto essere liquidato con il ricavato delle composizioni e dei processi in atto. Il viceré si impegnava al risarcimento dei vassalli ma soltanto quando fosse stato possibile capire, tra i tanti processi e composizioni che riguardavano la banda Flore, quali fossero pertinenti alla richiesta avanzata. Il sovrano diede il suo assenso a tale procedura. Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja Duca di Gandía (1614)*, a cura di G. G. Ortu, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 14, Cagliari 1995, cc. 900-900v., pp. 372-373.

<sup>96</sup> A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos sobre la proposición echa en nombre se su Majestad a los tres braços Ecclesiastístico Militar y Real*, a cura di A. Murtas e G. Tore, Cagliari 2007, pp. 11 ss.: «Si tratta di dodici discorsi scritti in castigliano che si riallacciavano alle grandi tematiche della seconda Scolastica spagnola e al costituzionalismo catalano-aragonese». Sul giurista cfr. A. MATTONE, *Canales de Vega, Antonio*, in *DBGI*, I, p. 408.

potuta adattare la soluzione utilizzata in Castiglia, che con la *Nueva recopilación* aveva proceduto all'unificazione del diritto in un unico corpo legislativo. Nell'isola si sarebbero dovute riorganizzare le funzioni e le competenze delle Reale Udienza istituendo la Sala criminale.<sup>97</sup> Nel Parlamento del 1633, presieduto dal viceré marchese di Bayona, i tre stamenti «suplicaron a su Majestad» che aggiungesse al *Juez de corte* altri due giudici «con el mesmo salario de 500 escudos» per l'istituzione di un'altra sala dell'*Audiencia*.<sup>98</sup> Nella petizione presentata a Filippo IV si rimarcava che le cause civili di prima e seconda istanza, ma soprattutto le cause criminali che il tribunale supremo doveva giudicare erano tante «y cada dia van aumentant» con la crescita della «població y commerci del present Regne». La lentezza nell'espletamento dei *pleytos* colpiva tutti coloro che attendevano giudizi e sentenze, con un grave danno per le parti e, in particolare, per chi viveva lontano dalla città di Cagliari, giacché rischiava di invecchiare e di morire senza riuscire a vedere la conclusione della causa («moltas voltas se destruxen en gastos esperant la sentenzia»). Rischio maggiore correva chi era sottoposto a processi criminali, costretto regolarmente a lunghi tempi di carcerazione dal momento che le cause venivano istruite soltanto «quatre vesprades de la semana».<sup>99</sup> Si auspicava pertanto la creazione di una seconda sala «por lo bon govern del Regne» ispirata agli ordinamenti giudiziari vigenti «en los demás Reynos de la Corona de Aragón». Di questa avrebbero fatto parte il reggente la Reale Cancelleria e l'avvocato fiscale, ai quali si dovevano aggiungere altri tre giudici, due dei quali di nuova istituzione.<sup>100</sup> Filippo IV rispondeva alla richiesta degli stamenti sottolineando che era prerogativa della Corona accogliere le richieste provenienti dai regni periferici soltanto se provviste della copertura finanziaria. Gli ordini del Regno tuttavia non intendevano accollarsi gli oneri che l'istituzione della nuova sala avrebbe comportato, la ripartizione della somma necessaria per avviare la nuova struttura giudiziaria era consistente e imponeva gravi sacrifici finanziari per le città di Sassari e di Cagliari. A ostacolare l'istituzione del nuovo organismo contribuiva inoltre l'ostilità dal baronaggio, chiaramente espressa in una relazione anonima del 1646. La feudalità, a difesa delle proprie prerogative giurisdizionali, metteva in dubbio la stessa utilità dell'attività giudiziaria della Reale Udienza che dalla sua fondazione aveva celebrato un esiguo numero di processi

<sup>97</sup> A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., pp. 63-70. Cfr. inoltre *Il Parlamento del Marchese di Bayona (1631-1632)*, a cura di G. Tore, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 17, tomo I, Cagliari 2007, pp. 63-64.

<sup>98</sup> Cfr. *Il Parlamento del Marchese di Bayona* cit., pp. 63-90 e pp. 633-639.

<sup>99</sup> ACC, *Sezione Antica, Atti del Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel Marchese di Bayona* cit., c. 822.

<sup>100</sup> J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. V, cap. IV, pp. 599-600.



sottraendo «casi toda la jurisdicción de los ordinarios».<sup>101</sup> Per evitare «esta falta y desorden», sarebbe stato più appropriato chiedere al viceré e all'Audiencia di evitare di occuparsi in prima istanza dei processi spettanti ai giudici ordinari («ni per saltum omissio medio»)<sup>102</sup>. La relazione si soffermava poi sugli elevati costi che l'operazione di ristrutturazione del tribunale supremo avrebbe comportato e sulle difficoltà di ripartire convenientemente le spese per i nuovi salari. A questo proposito le città venivano invitate a inviare alla Corona l'effettiva rendicontazione delle finanze, precisando la vera consistenza delle entrate municipali dopo aver detratto da queste le spese fisse necessarie per il pagamento dei censi accesi sulle rendite ed il contributo destinato al donativo ordinario.<sup>103</sup> In particolare si sottolineava che Cagliari e Sassari esaminassero la concreta fattibilità dell'impresa giacché i salari dei nuovi magistrati dovevano essere determinati con certezza.<sup>104</sup> Su quest'ultimo aspetto i consiglieri della capitale ricevevano il 6 marzo del 1646 due memoriali inviati dalle due città dai quali si deducevano le preoccupazioni per l'istituzione della sala criminale.<sup>105</sup> L'aggravio dei tributi civici per la copertura dei salari veniva considerato insostenibile.<sup>106</sup> Il conte de Montalvo, il conte di Villamar e altri esponenti dello stamento militare insistevano affinché non si prendesse alcuna decisione sino a quando le due città non avessero dato conto «de la entrada y salida de sus rentas», e soprattutto si dimostravano intrasigenti sulla richiesta di garanzie relative alla somma necessaria per la copertura degli stipendi dei nuovi magistrati.<sup>107</sup>

<sup>101</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, s.l., 22 febbraio 1646: «Todos los Reynos y Provincias tienen su modo de governo proporcionado a su grandeza y al natural costumare de los habitadores conformandose los demas con muchas leyes del derecho comun y para tomar acertada resolución sobre la nueva sala que se pretende poner en las cosas tocantes al governo universal de Sardeña parece a proposito se haga relación de su ambito y grandeza...» cfr. A. MATTONE, «Corts catalane e Parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali (XIV-XVII secolo)», in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIV (1991), pp. 18-44.

<sup>102</sup> È la nota dolente delle giustizie delegate, che il visitatore generale del Regno Carrillo aveva messo in evidenza nella sua relazione, qualche anno prima: cfr. M.L. PLAISANT, *Martin Carillo* cit., pp. 177-184 e B. ANATRA, *La Sardegna* cit., pp. 281-282.

<sup>103</sup> L. LA VACCARA, *La Reale Udiencia* cit., pp. 8-10; B. ANATRA, *La Sardegna* cit., pp. 386-389.

<sup>104</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, s.l., 22 febbraio 1646 cit.

<sup>105</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, 6 marzo 1646: «quatro cartas de las ciudades de Caller y Sacer (supuestas para contradecir la sala criminal)».

<sup>106</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056: «Copia de un memorial dado a la ciudad de Caller sobre que no se forme la sala del crimen en aquel Reyno» datata Caller, 7 noviembre 1646; «El Virrey de Cerdeña [...] Sobre la paga de los salarios, y asignación de ellos a los jueces de la sala criminal que se ha de formar en aquella Audiencia», Zaragoza, 10 agosto 1646; «En execución de la carta de V.M. de 10 de agosto 1646 en que se sirve mandarme advertir que para resolver la fundación de la sala criminal en este Reyno era necesario primero que las ciudades de Caller y Sazer asegurasen fijamente los salarios», Caller, 8 diciembre 1646.

<sup>107</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056 «El conde de Villamar [...] para que no se ponga en execucion lo tratado para la sala del crimen ni quede la ciudad de Caller obligada a pagar los 1000 ducados de salario [...] porque hallase la ciudad de Caller tan esausta, assi por la baxa que han tenido los arrendamientos por la falta de commercio, que han ocasionado las guerras tan continuas de estos años, como por los gastos or-

Contro la fondazione della sala criminale, ma partendo da posizioni antitetiche a quelle maggiormente condivise negli ambienti feudali, si levava anche la voce del giurista sassarese Francesco de Vico, reggente nel Consiglio d'Aragona.<sup>108</sup> Autore dei commenti alle *Leyes y pragmáticas* del Regno, ed esponente della nascente nobiltà di toga, in un'ampia e documentata lettera indirizzata al sovrano chiedeva di «quitar el desconsuelo que se causa al pueblo con muchas imposiciones de que han mostrado grave sentimiento», aggiungendo che in Sardegna vi fosse già un numero sufficiente di ministri di giustizia.<sup>109</sup> Riconosceva però che la nuova sala avrebbe probabilmente potuto giocare un ruolo non irrilevante nel bloccare «la tiranía de los señores de vassallos».<sup>110</sup>

A favore interveniva per contro un anonimo *Discurso Político*. Pubblicato nel 1646 e attribuibile a Canales de Vega per le forti analogie con l'opera del giurista castigliano (in particolare il VII *Discurso* sull'opportunità di adeguare la Sardegna agli sviluppi costituzionali degli altri regni iberici), il memoriale attingeva massicciamente da un ampio ventaglio di fonti dottrinali cinque-seicentesche (Juan Solórzano y Pereira, Jean Bodin, Carlo Tapia, García Mastrillo, etc.), per sostenere la necessità di separare l'ambito civile da quello criminale. La relazione rispondeva in maniera circostanziata e motivata alle obiezioni dei baroni partendo dalle peculiarità 'costituzionali' dei regni spagnoli nei quali vigeva la separazione tra «las materias públicas del crimen de las civiles para la administración del los distintos ministros».<sup>111</sup> L'autore accusava i grandi feudatari spagnoli (i duchi di

dinarios y extraordinarios que ha tenido y los donativos con que ha servido su Majestad», datata Callar, 3 mayo 1646. «El conde de Montalvo significa las razones que hay para que no se forme la sala criminal en aquel Reyno», datata Callar, 1 noviembre 1646. «El cabildo de Callar contradice la sala criminal con algunas razones», datata Callar, 3 septiembre 1646, in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056.

<sup>108</sup> Su Vico cfr. F. MANCONI, *Un letrado sassarese al servizio della Monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francisco Ángel Vico y Artea*, in *Sardegna, Spagna e Mediterraneo. Dai Re Cattolici al secolo d'oro*, a cura di F. Manconi, Roma 2004, pp. 291-333. Cfr. inoltre A. NIEDDU, *Vico y Artea, Francesco Angelo*, in *DBGI*, II, p. 2044.

<sup>109</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, Consejo de Aragón 4 abril 1647. Si tratta di una consulta invata dal Consejo de Aragón, nella quale si riassumono i motivi per i quali il duca di Montalto nelle lettere del 22 febbraio e del 25 marzo 1646 chiede l'istituzione della sala criminale nel Regno di Sardegna. Fra i documenti allegati a questa consulta troviamo anche la lettera contraria alla fondazione della sala criminale del reggente Vico.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1057, *Discurso politico sobre las conveniencias que han de resultar al servicio de su Majestad, y bien publico del Reyno de Serdeña. De la fundación de la Sala del Crimen propuesta por el Principe Duque de Montalto su Virrey, Lugarteniente, y Cap. General*, Callar 1646, pp. 4v.-5 (le pagine sono numerate a matita); «Supuesta esta necesidad y conveniencia no será difícil de provar la que obliga a separar las materias publicas del crimen de las civiles señalando para la administración dellas distintos ministros, para lo qual es preciso suponer que siendo las partes esenciales de que se compone el Principado, la jurisdicción, y el Imperio tienen ambos por unico objeto la felicidad de los subditos, que consiste en conservarlos en paz y justicia». Nelle Cortes di Monzón del 1564 Filippo II «a petición del Reyno» crea un «Consejo especial para las causas criminales, lo mismo sucedió en el Principado de Cathaluña... y la mesma división sucedió en tiempo del mismo rey en Valencia, y en las Cancellerias de Balladolid, y Granada con las salas que refiere

Mandas, i marchesi di Orani, i duchi di Gandía e i marchesi di Quirra) di disinteressarsi alle complesse questioni riguardanti lo stato di salute del Regno, e di opporsi soltanto perché fomentati dai loro «Regidores y ministros» timorosi dell'ingerenza regia nelle loro potestà giurisdizionali. La nuova istituzione avrebbe infatti potuto porre fine alle estorsioni perpetrate dai reggitori a danno dei vassalli «por hallarse ausentes sus dueños». <sup>112</sup>

Il controllo regio sulle giurisdizioni delegate avrebbe potuto porre un freno alla diffusione della criminalità e ai danni prodotti dalla *officiorum venalitas*. La crescita esponenziale di atti criminosi quali «robos, homicidios, testigos falsos» era la diretta conseguenza della cattiva gestione degli apparati di giustizia feudali. I giudici di grado inferiore, di «señorio» e di «realenco», non si preoccupavano infatti di contenere questi fenomeni, alcuni per avidità (la composizione pecuniaria era piuttosto vantaggiosa), altri per rispetto e soggezione nei confronti dei grandi baroni, nei cui possedimenti venivano venduti e arrendati «todos los officios de justicia». <sup>113</sup> Sebbene l'apparato di giustizia del Regno fosse già organicamente strutturato secondo i canoni del tempo, i procedimenti finivano spesso per arenarsi o risolversi in primo grado. I giudici ordinari infatti non erano quasi mai laureati in legge (ed erano anzi «toda gente ydiota»), agivano spesso in malafede trascurando deliberatamente di raccogliere tutte le prove: ne conseguiva che la causa arrivava raramente all'attenzione dei magistrati «intermedios» o «supremos», e anche quando vi giungeva era ormai troppo ingarbugliata per potere essere riaperta secondo «lo que conviene». <sup>114</sup>

Chi tentava di fare ricorso o di appellare cause così male istruite, si scontrava contro i vizi di un sistema farraginoso e sovraccarico. Non soltanto l'organico era ridotto, ma i giudici – talvolta vecchi e malati – dovevano cimentarsi su entrambi i fronti, civile e criminale. Le cause criminali – sicuramente le più urgenti – fini-

Azevedo [...] a) se instituyeron de los alcaldes del crimen, y en las Indias segun remiere Don Juan de Solorzano, b) se hizo la mesma separación en las Audiencias del Peru, y Mexico el año 1568 y 1573, y mucho antes en los Reynos de Napoles y Sicilia, que segun refieren Carlos de Tapia, y Don Garcia Mastrillo se gobierna con la misma división, que todo prueban los inconvenientes de estar incorporadas en una», pp. 5v-6. La separazione della materia civile da quella penale e dunque l'istituzione della sala criminale, giocheranno nel futuro dei Tribunali Supremi un ruolo fondamentale nei rapporti tra l'amministrazione viceregia e la Corte. Non si allontanava molto dalla realtà il viceré duca di Monteleón quando nel 1608 affermava: «es de esta sala de donde emana todo el castigo de los delictos y la major parte de la buena dirección de gobierno»; cfr. ACA, Consejo de Aragón leg. 267, consulta del 9 abril 1608 in J.L. PALOS, *Els juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649)*, Vic 1997, pp. 25-27.

<sup>112</sup> *Discurso político* cit., p. 7 L'autore del *Discurso* riteneva che i problemi criminali della Sardegna fossero arrivati al culmine nel 1610 e che, malgrado i provvedimenti presi dal Duca di Gandía (vedi *supra*, nota 95), avessero continuato a persistere «las causas de donde proceden, que bien consideradas en sus principios nacen de la codicia de los Ministros inferiores assi de Señorio como de Realenco», pp. 11-11v.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ivi*, pp. 14-14v.

vano così per essere sacrificate: la loro discussione era affidata a un unico magistrato, che poteva dedicarvi soltanto quattro ore settimanali.<sup>115</sup> Nella Reale Udienza si ammassavano infatti le cause civili e criminali provenienti del Capo di Cagliari in primo appello, quelle avocate da altri tribunali, le supreme regalie, le appellazioni della Governazione di Sassari, quelli della Procurazione reale e delle vegherie delle città.<sup>116</sup> La creazione della Sala criminale avrebbe sopperito alla mancanza di magistrati esperti in materia penale favorendo «la salud comun de los súbditos y la seguridad de todos, y la conservación del Imperio».<sup>117</sup>

Nel febbraio del 1646 il consiglio generale della città di Cagliari veniva convocato per discutere sulla ripartizione dei salari da corrispondere ai magistrati della nuova sala. Venivano assegnati i fondi per l'assunzione di due giudici a condizione che uno fosse nativo e avesse ricevuto il battesimo «en esta ciudad o en sus apendicios». Il candidato doveva inoltre aver svolto pratica forense nei tribunali cagliaritari («haver platicado el officio de abogado en la misma ciudad y en la Real Audiencia»)<sup>118</sup> Anche la città di Sassari, riconoscendo le ragioni di pubblica utilità che avevano portato alla decisione di creare la sala criminale, si impegnava a sostenere i salari delle altre due piazze, stabilendo che gravassero sui tributi «situados sobre el azeyte», e in quest'ottica si dichiarava disposta ad aumentare l'imposizione fiscale qualora non fosse stata sufficiente. Anche per Sassari i due giudici dovevano essere 'naturals' uno della città e l'altro del Capo di Logudoro.<sup>119</sup> Queste delibere municipali chiudevano una prima fase della lunga e travagliata storia dell'istituzione della sala criminale.

A rinviare momentaneamente l'esecuzione del progetto intervennero fattori esterni: le ingenti spese belliche provocate dalla guerra dei Trent'anni e l'accensione dei censi sui cespiti municipali che avevano finito per disestare le finanze civiche e così per ritardare ancora una volta l'apertura della nuova istituzione. Il 16 agosto 1648 gli amministratori delle città di Cagliari e Sassari scrivevano al sovrano chiedendo la sospensione della nomina dei giudici perché impossibilitate a poter far fronte agli obblighi finanziari che comportavano. Cagliari

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ivi*, p. 15.

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 16. Cfr. inoltre J. LALINDE ABADÍA, *La Institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*, Barcelona 1964, p. 401: «Frente al proceso civil, el criminal se caracteriza ante todo por su interés público. No son los intereses privados de unos particulares los que estan en juego, sino el orden público y los intereses de la comunidad en general».

<sup>118</sup> ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, Caller, 22 febrero 1646. Per il pagamento dei salari la città di Cagliari «ofrece que pagara con el nuevamente impuesto sobre el aguardiente», e che il sovrappiù di questo diritto «se aplique a la fabbrica de la Iglesia començada de San Lucifero» e per cercare «Iglesias soterraneas y sepulturas antigas de los cuerpos de los Santos»: *ivi*, s.l., s.d. (ma 1646).

<sup>119</sup> *Ibid.*

motivava la sua richiesta sostenendo che si trovava «tan alcançada» da non poter pagare «i censos que se deven a Cabildos, Monasterios de frayles y de monjas y otros pobres caballeros», questo per aver contribuito l'anno precedente alle spese per la repressione della rivolta antispagnola di Napoli («socorros... para Napoles al Señor Juan de Austria»). Sassari invece si giustificava sostenendo che quando si era deciso di imporre «una nueva gabela» sull'olio, non ci si era resi conto che sarebbe stata insufficiente per coprire i salari spettanti ai due nuovi giudici, ma la mancanza di fondi era dovuta anche al fatto di «haver acudido a las ocasiones del servicio de V.M. solicitada de su natural fidelidad».<sup>120</sup> Per tutta risposta il Consiglio di Aragona ordinava di «poner luego en execución la fundación de dicha sala» poiché le motivazioni erano state presentate solo da cinque giurati – che «no pueden impedirlo» – e non dal *Consejo General*.<sup>121</sup> Ancora nel 1649 le due municipalità insistevano nel richiedere la sospensione della fondazione della sala, giungendo al punto di supplicare il sovrano di sospendere la sua istituzione almeno fino alla celebrazione del prossimo Parlamento.<sup>122</sup>

Il 7 settembre 1650 dopo lunghe discussioni e trattative estenuanti veniva attivata la sospirata sala criminale e questo malgrado uno dei suoi componenti, «el quarto juez», Juan Gómez, non avesse ancora ricevuto il privilegio di nomina e non potesse quindi essere ammesso al giuramento.<sup>123</sup> L'attività della nuova sala veniva regolata con 26 capitoli redatti provvisoriamente per «la forma de su gobierno». Questa normativa non chiariva del tutto i rapporti che i nuovi giudici avrebbero dovuto intrattenere con la sala civile, ma neanche le funzioni con cui il nuovo organismo poteva essere «mas prehemimente»: si continuavano infatti a favorire ancora il ruolo e la posizione dei giudici della sala civile. Nel 1651 i capitoli provvisori vennero integrati da capitoli definitivi che determinarono la preminenza della nuova sala criminale su quella civile.<sup>124</sup> Questa riforma dell'appa-

<sup>120</sup> *Ivi*, Caller, 16 agosto 1648.

<sup>121</sup> *Ibid.* Dello stesso tenore, contro la fondazione della sala criminale anche le seguenti lettere: Caller, 11 dicembre 1648; Saçer, 12 mayo 1648; Caller, 14 dicembre 1648.

<sup>122</sup> *Ibid.* Il 15 giugno del 1649 l'arcivescovo di Sassari sostiene che «aquella ciudad no se halla con disposición de poder acudir a la paga de los salarios de los ministros criminales auque en tempo del Dunque de Montalto entendieron hallar expedientes para ello». Il 17 luglio 1649 viene inviata da Sassari una «suplica a S.M. para suspender hasta las Cortes la institución de la sala criminal» per la difficoltà di «acudir a los salarios»; il 18 luglio 1649, i consiglieri di Sassari inviano documenti su «cargos y descargos de las rentas de la ciudad de saçer» per giustificare l'impossibilità di pagare i salari dei giudici del criminale.

<sup>123</sup> *Ivi*, Capítulos de la Sala Criminal que se han nuebamente formado y se han de observar hasta otra orden de su Majestad, 7 septiembre 1650.

<sup>124</sup> Cfr. la prammatica di istituzione, ASC, AAR, H 33; cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053; ASC, *Reale Udiencia*, reg. 67/1, *Carte Reali* cit., carta reale del 10 settembre 1648 prescrivente la formazione della sala criminale: «Al Duque de Montalto lugarteniente y Capitan General del Reyno: Aunque sea yá seos avviso de que estava resuelto la formación de la sala criminal en essa Audiencia, he querido agora que tengais entendido el modo con que ha de quedar instituida que es este: Hase de componer de quatro jueces y del

rato giudiziario non produsse gli effetti sperati. Per tutta la seconda metà del secolo le curie baronali rimasero ancora nelle mani di giudici ignoranti incapaci e corrotti che si guardavano bene dal consegnare processi bene istruiti nelle mani di giudici di competenza. Fu questa la situazione che si presentò ai viceré e a i funzionari sabaudi allorché subentrarono nel 1720 al governo dell'isola: anche per loro doveva porsi il problema di affermare una presenza delle istituzioni regie nei territori feudali e di estirpare le manifestazioni criminali.<sup>125</sup>

abogado fiscal que yo nombraré, y ha de assistir tambien en ella lo mas ordinario el regente. Los destos quatro jueces han de ser el uno natural de la ciudad de Caller, y el otro de ella, o de su cabo, y los otros dos uno de la ciudad de Sasser y el otro de ella o de su cabo, y a todos se han de pagar sus salarios las dichas dos ciudades en conformidad a las obligaciones que para esto tienen echas, y que el abogado fiscal ha de ser a mi eleccion de la parte que a mi pareciere, natural o forastero. Y es mi voluntad que todas las causas criminales que hasta agora han tratado o podido tratar en essa Audiencia, se traten de aqui en adelante el la dicha sala criminal guardando los fueros, capitulos de corte, prammaticas, ordenes y costumbres que hasta agora se han observado y lo demas que de derecho se deva guardar de que me ha parecido advertiros para que lo tengais entendido». Si veda inoltre carta reale del 31 ottobre 1652 con cui si dichiara che, oltre i 500 scudi di salario previsti per i giudici della sala criminale, possano esigere i salari delle sentenze loro dovuti, esclusi i poveri (ff. 268-268v). Si revoca in questo modo il cap. 35 della fondazione della sala criminale. Sugli attriti che nacquero fra la sala civile e la sala criminale cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056.

<sup>125</sup> A. MATTONE, *Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, 1 (Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989), Roma 1991, pp. 325-419.